

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler (*Svolgimento e conclusione*) 117

INTERROGAZIONI:

5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro per il turismo in materia di caccia 117

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 123

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2011. COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota. 11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII-bis, n. 1. Parere alla XIV Commissione (*Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 118

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 124

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale*) 118

ALLEGATO 3 (*Proposta di documento finale presentata dal relatore*) 127

ALLEGATO 4 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 132

RISOLUZIONI:

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 119

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini e 7-00646 Di Giuseppe: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo (*Discussione congiunta e rinvio*) 120

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (*Seguito dell'esame del documento conclusivo – Approvazione*) 120

ALLEGATO 5 (*Documento conclusivo approvato dalla Commissione*) 137

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana. Atto n. 378 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 121

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 122

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione, avvertendo che il Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dottor Giovanni Kessler, interverrà in videoconferenza da Bruxelles.

Il dottor Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Angelo ZUCCHI (PD), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Sebastiano FOGLIATO (LNP) e Paolo RUSSO, *presidente*, ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti il dottor Giovanni KESSLER, *direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.05.

5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro per il turismo in materia di caccia.

Il sottosegretario Roberto ROSSO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, precisa che l'interrogazione è stata presentata lo scorso novembre, a seguito di notizie apparse sulla stampa. Giudica quindi insoddisfacente la risposta del Governo, che appare generica e che potrebbe far ritenere che il Ministro per il turismo, essendo delegato alle attività volte alla promozione dell'immagine dell'Italia, potrebbe continuare nelle attività segnalate nell'interrogazione. Riservandosi un più compiuto esame della risposta, ritiene importante che il Governo precisi che non intende promuovere interventi normativi del tipo di quelli indicati in alcune prese di posizione del Ministro per il turismo, che possono creare allarme con conseguenze negative sull'occupazione. Se si intende modificare la legge sulla caccia, si segua il corretto *iter* procedurale e lo si faccia in Parlamento, sulla base di una proposta del ministro competente.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.10.

Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
COM(2010)623 def.

Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
11447/11.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.
Doc. LXXXVII-bis, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 19 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Faenzi ha presentato una proposta di parere, sulla quale si è aperto un dibattito.

Monica FAENZI (PdL), *relatore*, illustra una nuova formulazione della sua proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*), predisposta sulla base delle osservazioni formulate nella seduta di ieri. Precisa, in particolare, di aver aggiunto l'osservazione di cui alla lettera *b*), per segnalare la necessità di prevedere meccanismi idonei ad evitare la perdita di risorse comunitarie per lo sviluppo rurale assegnate all'Italia, in virtù del disimpegno automatico delle somme non spese nei termini previsti dalla normativa europea.

La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole con osservazioni, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 2*).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.
(COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione.
(COM(2010)738).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Negro ha preannunciato la presentazione di una proposta di documento finale.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, illustra una proposta di documento finale, elaborata sulla base delle osservazioni e delle proposte formulate nel corso delle audizioni informali e dai colleghi (*vedi allegato 3*).

Massimo FIORIO (PD) chiede chiarimenti al relatore, in merito al rilievo di cui alla lettera *a*), numero 9), della proposta di documento. In particolare, ritiene che la formulazione del primo periodo non tenga conto del fatto che già esiste un apparato di controllo per i prodotti DOP, IGP e STG.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, precisa che la sua proposta intendeva recepire le proposte delle regioni e le osservazioni del Direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che hanno sottolineato l'importanza di un sistema di controlli uniforme nei diversi paesi membri dell'Unione europea. Per esempio, il Direttore generale dell'OLAF ha segnalato che l'Italia è ai primi posti nelle sospette frodi più per l'efficienza del suo sistema di controllo e di rilevazione che per una reale maggiore presenza del fenomeno rispetto ad altri paesi.

Giuseppina SERVODIO (PD) ritiene che, sulla base delle precisazioni del relatore, sarebbe preferibile riformulare la proposta di documento.

Massimo FIORIO (PD) invita a riformulare il documento, per la parte in discussione, tenendo presente che l'uniformità e il coordinamento dei sistemi di controllo va effettuato a livello europeo e non rimesso agli Stati membri, perché altrimenti non sarebbero assicurati standard minimi comuni a tutti.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone una riformulazione del numero 9) della lettera a) della proposta di documento, nel senso emerso dal dibattito.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Teresio DELFINO (UdCpTP), con riferimento al rilievo di cui al numero 1) della lettera a), invita a sottolineare con maggiore forza la necessità di semplificare le procedure burocratiche per il riconoscimento dei prodotti DOP, IGP.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone una riformulazione del numero 1) della lettera a) della proposta di documento, nel senso indicato dal deputato Delfino.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, condivide la proposta del Presidente.

Giuseppina SERVODIO (PD) invita a valutare se, al rilievo di cui al numero 2) della lettera c), non sia preferibile far riferimento ai prodotti tradizionali « regionali e di aree omogenee più vaste » anziché ai prodotti tradizionali « regionali o di aree omogenee più vaste ».

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene preferibile la formulazione utilizzata nella proposta del relatore.

Giovanna NEGRO (LNP), *relatore*, presenta conclusivamente, sulla base del dibattito svoltosi, una nuova formulazione

della proposta di documento conclusivo (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva infine la proposta di documento conclusivo, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00205 De Girolamo, 7-00616 Di Giuseppe, 7-00630 Servodio, 7-00640 Delfino e 7-00645 Callegari: Interventi per la crisi del settore cunicolo.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 13 luglio 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, dopo l'avvio della discussione delle risoluzioni, è stata presentata anche la risoluzione 7-00640 Delfino. Se non vi sono obiezioni, la risoluzione, vertendo sulla stessa materia, sarà discussa congiuntamente alle altre.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta aveva invitato i gruppi a raggiungere le necessarie intese per pervenire ad una risoluzione unitaria.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che vi siano le condizioni affinché i gruppi addividengano ad una intesa per la redazione di una risoluzione unitaria. Giu-

dica pertanto opportuno rinviare il seguito della discussione.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ricorda che, nella precedente seduta, il Governo aveva manifestato difficoltà su alcuni impegni recati dalle risoluzioni.

Il sottosegretario Roberto ROSSO precisa che la eventuale risoluzione unitaria dovrebbe tenere conto del fatto che gli interventi per le crisi di mercato sono considerati aiuti di Stato dall'Unione europea e pertanto incompatibili con l'ordinamento comunitario.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00639 Delfino, 7-00643 Brandolini e 7-00646 Di Giuseppe: Interventi per la crisi del settore ortofrutticolo.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

La Commissione concorda.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che le risoluzioni in titolo potrebbero essere ricondotte in tempi brevi ad un unico testo.

Manifesta quindi preoccupazione relativamente al ruolo che l'Italia intende svolgere in materia di politica agricola europea. Osserva infatti che, nella giornata di ieri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali italiano – evidentemente impegnato in questioni personali – non ha ritenuto di essere presente alla riunione del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, proprio mentre si discuteva dei problemi del settore ortofrutticolo. Rileva peraltro che in

tale occasione – in relazione all'allarme causato dai casi di *Escherichia Coli*, che ha provocato una caduta dei consumi e una richiesta di intervento dell'Europa, il Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale Ciolos ha osservato che il prezzo dei prodotti ortofrutticoli, che copre appena circa il 50 per cento del costo di produzione, non avrebbe raggiunto un livello adeguato per un intervento dell'Unione europea.

Ritiene pertanto che il Governo italiano abbia perso una buona occasione per far valere in un momento difficile le ragioni dei coltivatori italiani in sede europea, che non mancheranno di far sentire la loro protesta, e soprattutto ritiene necessario che l'Italia possa contare su un Ministro si occupi innanzitutto dei problemi del paese e dell'agricoltura italiana.

Il sottosegretario Roberto ROSSO fa presente che il parere del Governo è favorevole su tutte le risoluzioni presentate. Ricorda inoltre che il Commissario europeo Ciolos, in una precedente riunione dedicata alle conseguenze dell'*Escherichia Coli* sul mercato degli ortaggi, cui ha partecipato, aveva osservato che si erano registrati segni di ripresa.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.40.

Sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo – Approvazione).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei

lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Ricorda che nella seduta del 25 maggio scorso l'onorevole Faenzi ha illustrato una proposta di documento conclusivo, che si è successivamente riservata di riformulare, alla luce del dibattito svoltosi.

Monica FAENZI (PdL) illustra una nuova formulazione della proposta di documento conclusivo, predisposta anche tenendo conto delle osservazioni e delle proposte dei colleghi e, in particolare, dei deputati Cenni e Nola (*vedi allegato 5*)

Susanna CENNI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e la disponibilità manifestata nell'accoglimento di alcune richieste di modifica del testo.

Ritiene quindi che gli approfondimenti svolti risulteranno utili affinché la Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge presentate in materia, come riportato nell'ultima parte del documento conclusivo, non appena la conclusione dell'*iter* dei provvedimenti di riforma della legge n. 157 del 1992, già avviati presso il Senato, lo consentirà.

Paolo RUSSO, *presidente*, ritiene opportuno che il documento che la Commissione si accinge ad approvare sia presentato pubblicamente alla stampa.

Sottolineando che il documento contiene un'opportuna sollecitazione al legislatore, ricorda che l'*iter* delle proposte di modifica della legge n. 157 del 1992 è fermo al Senato. Ritiene inoltre che nel merito vi sia margine per proposte innovative che auspica possano essere esaminate il più presto possibile.

Teresio DELFINO (UdCpTP), nel ringraziare il relatore Faenzi per il lavoro assolutamente pregevole, ritiene che dovrebbe essere valutato con la massima attenzione il problema dei danni arrecati

dai lupi e dagli ibridi, che si è acuito in modo particolare in Piemonte e nella provincia di Cuneo, anche prevedendo un indirizzo più largo che, pur evitando soluzioni drastiche, tenga presenti gli interessi dei produttori agricoli e degli allevatori.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, fa presente che l'indagine conoscitiva si prefiggeva lo scopo di individuare strumenti per tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica e non quello di procurare danni alla stessa. Con questa precisazione, dichiara che voterà a favore della proposta di documento conclusivo.

La Commissione approva infine la proposta di documento conclusivo, come riformulata dal relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 luglio 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione umana.

Atto n. 378.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, in considerazione dei termini stabiliti per

l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, il Presidente della Camera, all'atto dell'assegnazione, ha fatto presente che le Commissioni assegnatarie non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03894 Codurelli: Sulle attività del Ministro del turismo in materia di caccia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante denuncia, in primo luogo, il fatto che il Ministro del turismo si starebbe occupando, del tutto impropriamente, dell'argomento « caccia », inseguendo, peraltro, appositi comitati presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, non essendo, il predetto argomento, ricompreso nella delega affidatagli dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sul punto, si evidenzia che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2009, avente ad oggetto « Conferimento dell'incarico e delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministro senza portafoglio on. Michela Vittoria Brambilla », prevede espressamente la delega al Ministro del Turismo, tra le altre, delle funzioni strumentali al perseguimento del seguente obiettivo: « sviluppo delle capacità, delle potenzialità e dell'immagine del "Sistema Italia" ».

Orbene, il perseguimento del predetto obiettivo implica necessariamente il dovere, per il Ministro del turismo, di occuparsi di tutte le attività che possono nuocere all'immagine del Paese e determinare,

conseguentemente, ricadute negative sotto il profilo dell'attrattiva turistica dello stesso.

La stessa immagine del Paese risulta quantomeno offuscata anche a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per la contrarietà di alcune discipline regionali in materia di caccia (peraltro, puntualmente dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale in quanto non in linea con la legge quadro nazionale) con la normativa europea.

Quanto, infine, al pregiudizio per l'economia delle imprese del settore delle armi e munizioni che, secondo l'avviso dell'interrogante, deriverebbe dalle iniziative assunte dal Ministro in materia di caccia, preme osservare come le difficoltà economico-finanziarie di imprese private – la cui riconducibilità causale all'operato del Ministro del turismo costituisce nulla più che una petizione di principio – non possano che ritenersi recessive rispetto al pregiudizio che l'attività venatoria produce all'immagine del Paese laddove venga esercitata contro la normativa nazionale e comunitaria.

ALLEGATO 2

**Programma di lavoro della Commissione per il 2011.
(COM(2010)623 def.)**

**Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota.
(11447/11).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1);

rilevato che i suddetti documenti di programmazione politica e legislativa per la prima volta aprono una vera e propria sessione europea parlamentare di fase ascendente dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 su « La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio »;

vista la comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2011 (COM(2011)500) « Un bilancio per la Strategia europea 2020 », nella quale si afferma che con le modifiche proposte al finanziamento della PAC, la Commissione integra maggiormente tale politica all'interno della strategia Europa 2020, garantendo nel contempo livelli stabili di reddito per gli agricoltori europei e si specifica che, in futuro,

il bilancio agricolo non dovrà solamente essere utilizzato per aumentare la produttività agricola, per assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, per stabilizzare i mercati, per garantire la disponibilità degli approvvigionamenti e per assicurare che raggiungano il consumatore a prezzi ragionevoli, ma dovrà anche finanziare la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, nonché sostenere uno sviluppo equilibrato del territorio in tutta l'Europa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) la Commissione europea ha presentato il 29 giugno 2011 un pacchetto di proposte relative al quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e al sistema delle risorse proprie per il 2014-2020 e per quanto riguarda la politica agricola si registrerebbe una riduzione, rispetto al periodo 2007-2013, del 12 per cento delle risorse destinate ai pagamenti diretti o connesse al mercato (da 322 a 281 miliardi di euro) e un decremento meno accentuato di quelle per lo sviluppo rurale (da 96 a 89,9 miliardi). Pertanto, si sottolinea la necessità che il Governo, nel condurre i negoziati a livello europeo sulla

riforma della PAC dopo il 2013, persegua gli indirizzi indicati nelle mozioni approvate dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2011, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1) evitare che il criterio della superficie agricola sia l'unico parametro di riferimento per la redistribuzione degli aiuti diretti e che l'Italia, che è un contribuente netto al bilancio dell'Unione europea, resti penalizzata nella ripartizione del *budget* agricolo fra i 27 Stati membri; 2) prevedere l'introduzione di strumenti di gestione in grado di prevenire le crisi e l'attuazione di una normativa di regolazione dei mercati più flessibile e diretta ad integrare il reddito dei produttori in presenza di situazioni di crisi di mercato; 3) circa il futuro del secondo pilastro della PAC, considerato che appare senz'altro condivisibile la strategia enunciata dal Governo, puntare ad una maggiore flessibilità nel perseguimento degli obiettivi, eliminando la rigida ripartizione delle misure per asse, e ricercare una maggiore concentrazione tematica e territoriale degli interventi;

b) con riferimento alla disciplina del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), si segnala l'esigenza di sostenere quanto proposto nella risoluzione legislativa approvata dalla Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo – in merito alla proposta di regolamento recante modifica al regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) (COM(2010)537) – laddove si prevede: 1) che, in deroga alle disposizioni del richiamato regolamento, per gli Stati membri che hanno optato per programmi regionali il calcolo del disimpegno automatico delle risorse finanziarie può essere effettuato a livello dello Stato membro; 2) l'ammissibilità a contributo dell'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta dai beneficiari. Si segnala altresì la necessità di prevedere – anche per il futuro periodo di programmazione – meccanismi analoghi a quelli sopra indicati, idonei ad evitare qualsiasi forma di penalizzazione

conseguente all'applicazioni del disimpegno automatico;

c) con riferimento alle politiche di qualità nel settore agroalimentare, sottolineando che sulla qualità si fonda la peculiarità del modello di sviluppo del sistema italiano agroalimentare, anche al fine di garantire la sicurezza alimentare e la tracciabilità, si richiamano le risultanze dello specifico esame avviato dalla Commissione Agricoltura della proposta di regolamento (COM(2010)733) sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e della proposta di regolamento (COM(2010)738) recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione;

d) si segnala la necessità che il Governo si attivi in sede europea, perché la disciplina dell'etichettatura di origine dei prodotti agroalimentari, stabilita dalla legge italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4) possa essere pienamente applicata e sia anzi recepita dalle istituzioni europee;

e) a tutela dei consumatori e dell'impegno delle imprese agroalimentari per produzioni di qualità, si raccomanda al Governo di adottare le iniziative necessarie per l'elaborazione di un corpo normativo comune ai Paesi dell'Unione europea per contrastare i fenomeni di agropirateria;

f) relativamente al tema della biodiversità di interesse agricolo (vegetale e animale) e alla strategia delineata nella recente comunicazione della Commissione europea (COM(2011)244), che si propone di migliorare l'integrazione nei vari settori chiave, tra i quali l'agricoltura, la silvicoltura e la pesca anche mediante il potenziamento del contributo dato da tali comparti alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, si sottolinea che solo connettendo tra loro i diversi strumenti previsti nella nuova PAC, nella riforma della politica comune della pesca e nel nuovo quadro finanziario pluriennale si potrà garantire la coerenza tra gli obiettivi della biodiversità e quelli delle citate politiche;

g) per quanto riguarda la politica comune della pesca, oggetto di recenti proposte legislative della Commissione europea, si sottolinea l'esigenza che il Governo segua attentamente il negoziato in sede europea, al fine di assicurare che la riforma avviata sappia coniugare gli obiettivi ambientali con quelli economico-sociali, assicurando sia la salvaguardia delle risorse ittiche sia i presupposti della stessa sopravvivenza di un'attività economica tradizionale del nostro paese;

h) con riferimento all'organizzazione comune di mercato del vino, richiamando la risoluzione n. 8-00134 approvata dalla

Commissione Agricoltura nella seduta del 13 luglio 2011, si ribadisce la necessità di una revisione delle disposizioni comunitarie che stabiliscono, a partire dal 1° gennaio 2016, la liberalizzazione dei diritti di impianto dei vigneti e del perseguimento di strumenti alternativi di regolazione della produzione, considerato che, al fine di realizzare gli obiettivi di tutela del valore aggiunto e di salvaguardare l'eccellenza del prodotto e il lavoro dei produttori, il mantenimento delle attuali licenze produttive può assicurare un equilibrato rapporto tra produzione e mercato e tra superfici vitate e sviluppo delle varie denominazioni.

ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL RELATORE**

La XIII Commissione (Agricoltura),
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che fanno parte del cosiddetto « pacchetto qualità » dei prodotti agricoli e alimentari;

visti gli Orientamenti della Commissione europea sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, che fanno altresì parte del medesimo « pacchetto qualità »;

visti il Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1);

viste le relazioni sui progetti di risoluzione relativi alle suddette proposte di regolamento, approvate dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo rispettivamente il 21 giugno 2011 (COM(2010)733) e il 4 luglio 2011 (COM(2010)738);

preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda let-

tura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);

premesso che:

le suddette proposte sono volte a migliorare la normativa dell'Unione europea nell'ambito della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rendendo consapevoli gli agricoltori, i produttori e i consumatori delle caratteristiche che li valorizzano, nonché a migliorare il funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione, rendendoli più trasparenti e facilmente comprensibili e, al contempo, meno gravosi per i produttori, gli amministratori e, non ultimi, i consumatori. Tali obiettivi appaiono ampiamente condivisibili, considerato peraltro che parlare di qualità significa parlare di imprese, di piccoli produttori e sostegno alle loro vendite dirette, di addetti, di competenze, di saperi, di consumatori consapevoli;

i regimi di qualità esistenti – denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche – necessitano di uno sviluppo nel senso di valorizzare i migliori prodotti europei attraverso, ove necessario, definizioni più chiare e maggiore certezza giuridica, nonché una maggiore coerenza e una più efficace tutela internazionale;

la Commissione europea ha presentato il « pacchetto qualità » il 10 dicembre 2010, a seguito di un'ampia consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del Libro verde sulla qualità (COM(2008)641), i cui risultati sono confluiti nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28 maggio 2009 (COM(2009)234), che ha definito orientamenti strategici;

le proposte del « pacchetto qualità » tengono conto, altresì, di molti spunti contenuti nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010: « Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? » e si ricollegano:

a) alla comunicazione « La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », nella quale, tra l'altro, si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire ai principi ispiratori della riforma della politica agricola comune, vale a dire il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiamata comunicazione;

b) alle priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

c) ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori;

considerato che per l'Italia, *leader* europeo in termini di prodotti agroalimentari iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, il « pacchetto qualità » è un elemento chiave e strategico nell'ambito delle prossime decisioni di politica agraria europea e quindi rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per affermare che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere in-

centrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

preso atto della recente approvazione definitiva, in data 6 luglio 2011, da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), che sicuramente rappresenta un primo passo nella direzione dell'obiettivo di garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità, nonché la tutela dei valori distintivi delle produzioni di qualità, nonché di addivenire ad una concorrenza leale tra gli agricoltori e produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

rilevato altresì che il riconoscimento della qualità dei prodotti europei e del loro modello di produzione deve avvenire sia nel mercato interno sia in quello esterno;

sottolineato che il Parlamento italiano ha approvato una legge sull'etichettatura e tracciabilità (legge 3 febbraio 2011, n.4) che reca norme i cui aspetti più avanzati, in particolare rispetto ai fini del rilancio della competitività oltre che alla tutela della salute, potrebbero trovare opportuno accoglimento da parte delle istituzioni europee;

tenuto conto dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee;

tenuto altresì conto delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore agricolo;

sottolineata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato

dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 15 giugno 2011, che si allega;

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

a) per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733):

1) si ritiene che il condivisibile obiettivo di addivenire ad un quadro legislativo unico per i sistemi di qualità, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure e il ravvicinamento dei diversi sistemi, non debba in alcun modo mettere in discussione il mantenimento di quegli elementi che consentono di valorizzare e di riconoscere le specificità di singole categorie di prodotti e, al contempo, di mantenere la solidità di base dell'intero sistema. Si raccomanda, in ogni caso, di perseguire l'obiettivo della riduzione degli oneri derivanti da adempimenti meramente burocratici;

2) è necessario migliorare l'informazione dei consumatori sui sistemi di qualità europei, sulle modalità di produzione, attraverso misure volte a rafforzare la comunicazione istituzionale a livello europeo, cui destinare adeguate risorse finanziarie, anche al fine di promuovere ed incentivare l'acquisto consapevole di prodotti di qualità;

3) contestualmente alle disposizioni che mirano a riconoscere il ruolo delle associazioni di produttori nella gestione dei prodotti DOP e IGP – in particolare rispetto alla attività volte al miglioramento del funzionamento del sistema – occorre adottare misure concrete in materia di programmazione e gestione della produzione, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati. A tale scopo, appare opportuno consentire ai gruppi di pianificare e adeguare l'offerta produttiva alla domanda per prevenire turbative di mercato, previa richiesta di autorizzazione allo Stato membro, nonché di definire le

regole per la tutela e l'utilizzo del nome del prodotto DOP e IGP nelle denominazioni di vendita di un prodotto preparato;

4) al fine di addivenire ad una maggiore chiarezza sarebbe opportuno, altresì, specificare meglio la definizione «gruppi», nel senso di precisare che si tratta di operatori che producono, trasformano o producono e trasformano il prodotto, nonché quella di «fasi di produzione», includendo la trasformazione o l'elaborazione;

5) appare altresì fondamentale l'inserimento del «prodotto dell'agricoltura di montagna» tra le indicazioni facoltative di qualità previste dal Titolo IV della proposta, come peraltro era stato annunciato dalla Commissione nei mesi precedenti l'approvazione del «pacchetto qualità» e come da ultimo sostenuto dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo;

6) sempre relativamente alle indicazioni facoltative di qualità supplementari, si sottolinea che la facoltà della Commissione di riservarne l'uso, mediante atti delegati, stabilendone le condizioni di impiego (articoli 28 e 29 della proposta) dovrebbero tenere conto di quelle esistenti per i prodotti che presentano caratteristiche che li differenziano da altri simili. Ciò consentirebbe di superare alcune problematiche di riconoscimento, anche a livello europeo, di taluni prodotti o produzioni tipiche italiane, quali ad esempio la «passata» di pomodoro o il pomodoro pelato «lungo»;

7) considerato, inoltre, che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) reca prodotti registrati senza riserva del nome, ai sensi del regolamento (CE) n.509/2006, sarebbe opportuno prevedere una procedura di modifica della denominazione ove le stesse intendano adeguarsi alle nuove disposizioni con un nome suscettibile di registrazione e l'automatico inserimento nel registro con riserva del nome;

8) rispetto all'indicazione dell'origine del prodotto, si ribadisce l'oppo-

tunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, almeno quando non corrisponde a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica. È comunque indispensabile garantire la coerenza delle norme concernenti tale aspetto presenti nelle diverse proposte legislative e non all'esame delle istituzioni europee, in particolare con le disposizioni recate dal richiamato regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), di imminente pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

9) riguardo al problema dei controlli sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, è necessario dare agli Stati membri la possibilità di designare le autorità competenti per la predisposizione delle misure amministrative e giudiziarie di protezione. Appare altresì opportuno che le denominazioni registrate siano protette contro qualunque impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione se questi ultimi sono comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso della stessa consenta di sfruttare la reputazione della denominazione, anche se usati come ingredienti. A tale scopo appare opportuna un'uniformità nell'ambito dei controlli da perseguire, ad esempio, attraverso la definizione di protocolli da stilare sulla base di precise indicazioni definite a livello europeo. In tale ambito, si segnala che il modello italiano risulta essere tra i più avanzati ed efficaci tale da rappresentare un caso esemplare ai fini della costruzione di migliori pratiche condivise;

10) raccogliendo le preoccupazioni evidenziate dalle Regioni, si ravvisa l'opportunità di una approfondita riflessione sulle possibili conseguenze della diversa tutela internazionale tra i vini e bevande spiritose ed i prodotti agroalimentari, un comparto che in termini di fatturato riveste una importanza significa-

tiva per la salvaguardia della cultura alimentare europea e del mantenimento dei territori di produzione;

b) per quanto riguarda proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738):

1) riguardo alla necessità che la fissazione delle norme di commercializzazione tenga conto dell'interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si ravvisa che il riferimento obbligatorio in etichetta al « luogo di produzione » (articolo 112-sexies) dovrebbe essere meno generico, atteso che prevedere un « livello geografico adeguato » e « caso per caso » non appare sufficientemente coerente con quanto da ultimo sancito ad aprile 2011 nella relazione legislativa della Commissione ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sulla citata proposta di regolamento COM(2008)40, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché con la previsione dell'indicazione d'origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, stabilita dalla recente normativa nazionale italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4). Pertanto sarebbe opportuno specificare che per « luogo di produzione » si intende il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione di un alimento;

2) è indispensabile assicurare da parte dell'Unione europea un livello adeguato di protezione internazionale delle DOP e delle IGP nell'ambito degli accordi bilaterali, dei negoziati WTO (*World Trade Organisation*), nonché delle misure di contrasto alla contraffazione e all'agropirateria, anche attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti tutelati;

3) la facoltà della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112-sexies della suddetta proposta dovrebbe essere

limitata ad un periodo di tempo e applicarsi in casi eccezionali, per settori specifici o per rispondere alle crisi di mercato e, comunque, non estendersi a parti essenziali della normativa in vigore, quali ad esempio le definizioni e denominazioni di vendita contenute nell'allegato XII-bis, per i quali è prevista la procedura legislativa ordinaria (articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È di particolare importanza che comunque nella fase preparatoria degli atti la Commissione proceda alle opportune consultazioni anche con i rappresentanti della filiera produttiva;

4) la procedura ordinaria dovrebbe essere altresì seguita per definire le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfano i requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le eventuali deroghe;

c) per quanto riguarda, infine, gli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e gli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP:

1) giudicato ampiamente condivisibile l'obiettivo di tutelare la reputa-

zione dei prodotti di qualità, fermo restando il carattere non vincolante delle disposizioni per gli operatori del settore alimentare, si sottolinea l'opportunità che nelle raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata vi sia un'indicazione precisa delle quantità di ingrediente DOP e IGP da considerare « sufficiente » per potere influenzare le caratteristiche dell'alimento, al fine di evitare che l'indeterminatezza comprometta l'immagine DOP o IGP. Appare, altresì, opportuno il coinvolgimento dei produttori nella definizione delle condizioni di utilizzo dei suddetti ingredienti;

2) si rileva la necessità di riproporre l'introduzione della definizione di « prodotti tradizionali regionali » o di aree omogenee più vaste, che al momento non ha trovato accoglimento, atteso che, come sottolineato, tra gli altri, dalla rete delle regioni europee (Arepo), il riconoscimento facoltativo potrebbe rappresentare un'opportunità per alcune piccole produzioni locali di qualità che non sono in grado di intraprendere percorsi più complessi di riconoscimento.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).**Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).****DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738), che fanno parte del cosiddetto « pacchetto qualità » dei prodotti agricoli e alimentari;

visti gli Orientamenti della Commissione europea sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP, che fanno altresì parte del medesimo « pacchetto qualità »;

visti il programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), il programma di 18 mesi delle presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e la relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n.1);

viste le relazioni sui progetti di risoluzione relativi alle suddette proposte di regolamento, approvate dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo rispettivamente il 21 giugno 2011 (COM(2010)733) e il 4 luglio 2011 (COM(2010)738);

preso atto dell'approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda let-

tura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40);

premesso che:

le suddette proposte sono volte a migliorare la normativa dell'Unione europea nell'ambito della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, rendendo consapevoli gli agricoltori, i produttori e i consumatori delle caratteristiche che li valorizzano, nonché a migliorare il funzionamento dei regimi nazionali e privati di certificazione, rendendoli più trasparenti e facilmente comprensibili e, al contempo, meno gravosi per i produttori, gli amministratori e, non ultimi, i consumatori. Tali obiettivi appaiono ampiamente condivisibili, considerato peraltro che parlare di qualità significa parlare di imprese, di piccoli produttori e sostegno alle loro vendite dirette, di addetti, di competenze, di saperi, di consumatori consapevoli;

i regimi di qualità esistenti – denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG), prodotto da agricoltura biologica e prodotto da regioni ultraperiferiche – necessitano di uno sviluppo nel senso di valorizzare i migliori prodotti europei attraverso, ove necessario, definizioni più chiare e maggiore certezza giuridica, nonché una maggiore coerenza e una più efficace tutela internazionale;

la Commissione europea ha presentato il « pacchetto qualità » il 10 dicembre 2010, a seguito di un'ampia consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del Libro verde sulla qualità (COM(2008)641), i cui risultati sono confluiti nella Comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli del 28 maggio 2009 (COM(2009)234), che ha definito orientamenti strategici;

le proposte del « pacchetto qualità » tengono conto, altresì, di molti spunti contenuti nella relazione di iniziativa del Parlamento europeo del 25 marzo 2010: « Politica di qualità dei prodotti agricoli: quale strategia seguire? » e si ricollegano:

a) alla comunicazione « La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio », nella quale, tra l'altro, si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire ai principi ispiratori della riforma della politica agricola comune, vale a dire il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività, nonché alla risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2011 sulla richiamata comunicazione;

b) alle priorità stabilite dalla comunicazione « Europa 2020 », in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;

c) ai principi ispiratori della politica di informazione ai consumatori;

considerato che per l'Italia, *leader* europeo in termini di prodotti agroalimentari iscritti nel registro comunitario delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, il « pacchetto qualità » è un elemento chiave e strategico nell'ambito delle prossime decisioni di politica agraria europea e quindi rappresenta un'opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per affermare che le strategie volte a tutelare e garantire la qualità dei prodotti agroalimentari debbono essere in-

centrate sul concetto di filiera, sul consolidamento del legame con il territorio e sulle specificità delle realtà locali;

preso atto della recente approvazione definitiva, in data 6 luglio 2011, da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, della proposta di regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), che sicuramente rappresenta un primo passo nella direzione dell'obiettivo di garantire ai consumatori la trasparenza e la tracciabilità, nonché la tutela dei valori distintivi delle produzioni di qualità, nonché di addivenire ad una concorrenza leale tra gli agricoltori e produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto;

rilevato altresì che il riconoscimento della qualità dei prodotti europei e del loro modello di produzione deve avvenire sia nel mercato interno sia in quello esterno;

sottolineato che il Parlamento italiano ha approvato una legge sull'etichettatura e tracciabilità (legge 3 febbraio 2011, n.4) che reca norme i cui aspetti più avanzati, in particolare rispetto ai fini del rilancio della competitività oltre che alla tutela della salute, potrebbero trovare opportuno accoglimento da parte delle istituzioni europee;

tenuto conto dell'evoluzione del dibattito in corso presso le istituzioni europee;

tenuto altresì conto delle valutazioni e dei rilievi rappresentati nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione, che hanno consentito di acquisire elementi utili e di raccogliere le istanze dei rappresentanti di numerose organizzazioni delle imprese del settore agricolo;

sottolineata l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, unitamente al parere approvato

dalla XIV Commissione politica dell'Unione europea in data 15 giugno 2011, che si allega;

impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea sottolineando la necessità di seguire gli indirizzi di seguito indicati:

a) per quanto riguarda la proposta di regolamento del Consiglio sulla qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733):

1) si ritiene che il condivisibile obiettivo di addivenire ad un quadro legislativo unico per i sistemi di qualità, principalmente attraverso una semplificazione delle procedure e il ravvicinamento dei diversi sistemi, non debba in alcun modo mettere in discussione il mantenimento di quegli elementi che consentono di valorizzare e di riconoscere le specificità di singole categorie di prodotti e, al contempo, di mantenere la solidità di base dell'intero sistema. Si raccomanda, in ogni caso, di perseguire l'obiettivo della semplificazione procedurale e della riduzione degli oneri derivanti da adempimenti burocratici;

2) è necessario migliorare l'informazione dei consumatori sui sistemi di qualità europei, sulle modalità di produzione, attraverso misure volte a rafforzare la comunicazione istituzionale a livello europeo, cui destinare adeguate risorse finanziarie, anche al fine di promuovere ed incentivare l'acquisto consapevole di prodotti di qualità;

3) contestualmente alle disposizioni che mirano a riconoscere il ruolo delle associazioni di produttori nella gestione dei prodotti DOP e IGP – in particolare rispetto alla attività volte al miglioramento del funzionamento del sistema – occorre adottare misure concrete in materia di programmazione e gestione della produzione, anche al fine di garantire la stabilità dei mercati. A tale scopo, appare opportuno consentire ai gruppi di pianificare e adeguare l'offerta produttiva alla domanda per prevenire turbative di mercato, previa richiesta di autorizzazione

allo Stato membro, nonché di definire le regole per la tutela e l'utilizzo del nome del prodotto DOP e IGP nelle denominazioni di vendita di un prodotto preparato;

4) al fine di addivenire ad una maggiore chiarezza sarebbe opportuno, altresì, specificare meglio la definizione «gruppi», nel senso di precisare che si tratta di operatori che producono, trasformano o producono e trasformano il prodotto, nonché quella di «fasi di produzione», includendo la trasformazione o l'elaborazione;

5) appare altresì fondamentale l'inserimento del «prodotto dell'agricoltura di montagna» tra le indicazioni facoltative di qualità previste dal Titolo IV della proposta, come peraltro era stato annunciato dalla Commissione nei mesi precedenti l'approvazione del «pacchetto qualità» e come da ultimo sostenuto dalla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo;

6) sempre relativamente alle indicazioni facoltative di qualità supplementari, si sottolinea che la facoltà della Commissione di riservarne l'uso, mediante atti delegati, stabilendone le condizioni di impiego (articoli 28 e 29 della proposta) dovrebbero tenere conto di quelle esistenti per i prodotti che presentano caratteristiche che li differenziano da altri simili. Ciò consentirebbe di superare alcune problematiche di riconoscimento, anche a livello europeo, di taluni prodotti o produzioni tipiche italiane, quali ad esempio la «passata» di pomodoro o il pomodoro pelato «lungo»;

7) considerato, inoltre, che il registro delle specialità tradizionali garantite (STG) reca prodotti registrati senza riserva del nome, ai sensi del regolamento (CE) n.509/2006, sarebbe opportuno prevedere una procedura di modifica della denominazione ove le stesse intendano adeguarsi alle nuove disposizioni con un nome suscettibile di registrazione e l'automatico inserimento nel registro con riserva del nome;

8) rispetto all'indicazione dell'origine del prodotto, si ribadisce l'opportunità di rendere obbligatoria l'indicazione in etichetta del luogo di origine della materia prima agricola utilizzata, almeno quando non corrisponde a quello previsto nell'ambito dell'indicazione geografica. È comunque indispensabile garantire la coerenza delle norme concernenti tale aspetto presenti nelle diverse proposte legislative e non all'esame delle istituzioni europee, in particolare con le disposizioni recate dal richiamato regolamento sulle informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), di imminente pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea;

9) riguardo al problema dei controlli sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle specialità tradizionali garantite, è necessario che gli Stati membri si dotino, nell'ambito di un quadro di riferimento omogeneo, di autorità competenti per la predisposizione delle misure amministrative e giudiziarie di protezione. A tale scopo appare opportuna un'uniformità nell'ambito dei controlli da perseguire, ad esempio, attraverso la definizione di protocolli da stilare sulla base di precise indicazioni definite a livello europeo. In tale ambito, si segnala che il modello italiano risulta essere tra i più avanzati ed efficaci tale da rappresentare un caso esemplare ai fini della costruzione di migliori pratiche condivise.

10) appare altresì opportuno che le denominazioni registrate siano protette contro qualunque impiego commerciale diretto o indiretto per prodotti che non sono oggetto di registrazione se questi ultimi sono comparabili ai prodotti registrati con tale denominazione o l'uso della stessa consenta di sfruttare la reputazione della denominazione, anche se usati come ingredienti;

11) raccogliendo le preoccupazioni evidenziate dalle regioni, si ravvisa l'opportunità di una approfondita riflessione sulle possibili conseguenze della diversa tutela internazionale tra i vini e

bevande spiritose ed i prodotti agroalimentari, un comparto che in termini di fatturato riveste una importanza significativa per la salvaguardia della cultura alimentare europea e del mantenimento dei territori di produzione;

b) per quanto riguarda proposta di modifica del regolamento (CE) n.1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(2010)738):

1) riguardo alla necessità che la fissazione delle norme di commercializzazione tenga conto dell'interesse del consumatore a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, si ravvisa che il riferimento obbligatorio in etichetta al « luogo di produzione » (articolo 112-sexies) dovrebbe essere meno generico, atteso che prevedere un « livello geografico adeguato » e « caso per caso » non appare sufficientemente coerente con quanto da ultimo sancito ad aprile 2011 nella relazione legislativa della Commissione ambiente, tutela dei consumatori e sicurezza alimentare del Parlamento europeo sulla citata proposta di regolamento COM(2008)40, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, nonché con la previsione dell'indicazione d'origine obbligatoria per tutti i prodotti agroalimentari, stabilita dalla recente normativa nazionale italiana (legge 3 febbraio 2011, n. 4). Pertanto, sarebbe opportuno specificare che per « luogo di produzione » si intende il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione di un alimento;

2) è indispensabile assicurare da parte dell'Unione europea un livello adeguato di protezione internazionale delle DOP e delle IGP nell'ambito degli accordi bilaterali, dei negoziati WTO (*World Trade Organisation*), nonché delle misure di contrasto alla contraffazione e all'agropirateria, anche attraverso l'istituzione di un registro dei prodotti tutelati;

3) la facoltà della Commissione di adottare atti delegati al fine di stabilire

norme di commercializzazione per settore o per prodotto di cui all'articolo 112-*sexies* della proposta dovrebbe essere limitata ad un periodo di tempo e applicarsi in casi eccezionali, per settori specifici o per rispondere alle crisi di mercato e, comunque, non estendersi a parti essenziali della normativa in vigore, quali ad esempio le definizioni e denominazioni di vendita contenute nell'allegato XII-*bis*, per i quali è prevista la procedura legislativa ordinaria (articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È di particolare importanza che in ogni caso nella fase preparatoria degli atti la Commissione proceda alle opportune consultazioni anche con i rappresentanti della filiera produttiva;

4) la procedura ordinaria dovrebbe essere altresì seguita per definire le condizioni alle quali i prodotti importati soddisfano i requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le eventuali deroghe;

c) per quanto riguarda, infine, gli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e gli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP:

1) giudicato ampiamente condivisibile l'obiettivo di tutelare la reputazione dei prodotti di qualità, fermo restando il carattere non vincolante delle disposizioni per gli operatori del settore alimentare, si sottolinea l'opportunità che nelle raccomandazioni riguardanti l'impiego della denominazione registrata vi sia un'indicazione precisa delle quantità di ingrediente DOP e IGP da considerare « sufficiente » per potere influenzare le caratteristiche dell'alimento, al fine di evitare che l'indeterminatezza comprometta l'immagine DOP o IGP. Appare, altresì, opportuno il coinvolgimento dei produttori nella definizione delle condizioni di utilizzo dei suddetti ingredienti;

2) si rileva la necessità di riproporre l'introduzione della definizione di « prodotti tradizionali regionali » o di aree omogenee più vaste, che al momento non ha trovato accoglimento, atteso che, come sottolineato, tra gli altri, dall'Associazione delle regioni europee per i prodotti di origine (AREPO), il riconoscimento facoltativo potrebbe rappresentare un'opportunità per alcune piccole produzioni locali di qualità che non sono in grado di intraprendere percorsi più complessi di riconoscimento.

ALLEGATO 5

**Indagine conoscitiva sul fenomeno dei danni causati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.**

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1. Oggetto e svolgimento dell'indagine.

L'indagine conoscitiva svolta dalla XIII Commissione è stata rivolta ad acquisire una completa informazione sul fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche, sulla tipologia, sulla localizzazione geografica e sulla quantificazione economica dei danni denunciati, sulle colture danneggiate e sulle specie animali interessate, nonché sull'attività svolta dalle amministrazioni competenti e sull'insieme degli strumenti di cui si sono avvalse, con riferimento agli indennizzi richiesti ed erogati.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi i seguenti soggetti:

rappresentanti di WWF Italia;
rappresentanti della Coldiretti;
rappresentanti dell'Associazione nazionale ARCI Caccia;
rappresentanti della Legambiente;
rappresentanti del Movimento Fare Ambiente;
rappresentanti della Federazione italiana della caccia (Federcaccia);
rappresentanti dell'Ente nazionale protezione animali;
rappresentanti dell'Ente produttori selvaggina;
rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale Ambiente e/è vita, Fare verde, Italia nostra e Lega italiana protezione uccelli (LIPU);

rappresentanti delle associazioni venatorie Associazione nazionale libera caccia (ANLC), Associazione italiana della caccia (Italcaccia), Associazione dei migratori italiani (ANUU) e Unione nazionale Enalcaccia, pesca e tiro;

sindaco di Semproniano (Grosseto) e rappresentanti del Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto, della CIA di Grosseto e della Coldiretti di Grosseto;

rappresentanti della provincia di Siena e degli ambiti territoriali di caccia ATC 17 e ATC 19 di Siena;

rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura e CIA e delle organizzazioni cooperative agricole Agci-Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop-Agroalimentare e Unci-Ascat;

rappresentanti della Federazione italiana parchi e riserve naturali (Federparchi);

rappresentanti dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (AR-SIA);

rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

rappresentanti del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;

rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI);

rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Dalle audizioni svolte nel corso dell'indagine è emerso innanzi tutto un quadro generale di analisi che ha messo in evidenza la dimensione allarmante assunta dalla questione dei danni all'agricoltura da fauna selvatica e l'evidente impatto delle implicazioni della stessa sull'attività economica delle imprese agricole.

Da più parti è stata sottolineata l'esigenza di una nuova e più efficace politica di gestione e controllo della fauna selvatica da parte delle competenti istituzioni, cambiando l'approccio sino ad oggi adottato: non si tratta più, infatti, solo di gestire la fauna ai fini prettamente faunistico-venatori, ma piuttosto di trovare un modo per riequilibrarne la presenza in funzione di esigenze di carattere sociale ed economico.

L'indagine viene dunque a costituire un importante luogo di confronto su agricoltura, caccia e tutela dell'ambiente, attività che possono tra loro interagire positivamente per la gestione del territorio. Pur nella diversità delle posizioni espresse dai soggetti auditi, portatori di interessi spesso contrapposti, è risultata evidente la comune volontà di rinnovare alcuni principi della pianificazione faunistico-venatoria del territorio e della programmazione dell'attività venatoria, adeguandoli ai recenti orientamenti di politica agricola comunitaria, tenendo conto dei nuovi strumenti di tutela dell'ambiente previsti dall'Unione europea e valorizzando la multifunzionalità delle imprese agricole.

In relazione alle tematiche individuate, sono state altresì avanzate dai soggetti auditi una serie di proposte e suggerimenti puntuali.

2. Le tematiche emerse nel corso dell'indagine.

2.1. La questione delle informazioni.

Un'analisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di

ricostruire il quadro preciso del fenomeno (tipologia dei danni, quantificazione, tipo di colture danneggiate e specie animali interessate) è considerata da tutti i soggetti auditi la premessa indispensabile per affrontare la questione; eppure, la maggior parte degli stessi ha sottolineato la difficoltà di disporre di dati esaustivi circa la consistenza dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica (Coldiretti) nonché dei dati utili alla gestione programmata per il futuro (Federcaccia).

Si è dunque posto l'accento sulla necessità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano, nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale (Legambiente).

Anche il WWF, lamentando la quasi totale mancanza di informazioni sul tema, ha ribadito la necessità di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio, che dovrebbe essere agevolato con la previsione di procedure snelle per la denuncia dei danni.

L'ISPRA ha posto in evidenza la difficoltà di ottenere informazioni da parte delle amministrazioni che gestiscono l'avifauna e soprattutto di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi. Dati significativi potrebbero essere l'entità dei danni e, soprattutto, la loro connessione con le diverse specie e la distribuzione nelle varie aree geografiche. L'Istituto sta producendo un manuale, diretto proprio alla raccolta di dati omogenei per qualità e quantità, destinati alla creazione di una banca dati su base regionale e nazionale.

Al riguardo, l'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato altresì l'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti sulla cui base vengono decisi gli interventi: la rilevazione è spesso affidata alle stesse associazioni venatorie, e non a un istituto qualificato come l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffida-

bilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che i coltivatori non denunciano i danni alle greggi provocati dai lupi e dai canidi randagi, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore. Analoghi problemi, che hanno pesanti ricadute ambientali, si pongono per lo smaltimento delle carcasse dei cinghiali.

Con riguardo al problema del difficile reperimento delle informazioni, Federcaccia propone di investire una struttura del Dicastero dell'agricoltura del compito di accentrare i dati oggi in possesso dei vari soggetti: regioni, enti locali, ambiti territoriali di caccia (ATC), gestori dei parchi.

In tal senso assumono particolare rilevanza i dati contenuti nel documento approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Tali dati evidenziano che i danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole sono ingenti e presenti in tutte le regioni, ancorché differenziati in ragione del territorio, delle colture presenti e delle specie che li causano. Oltre ai danni alle colture sono ingenti anche i danni alla zootecnia, mentre le specie responsabili sono non solo specie cacciabili, ma anche specie protette, come ad esempio lo storno e il lupo.

È dunque segnalata da più parti la necessità che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un'apposita banca dati a valenza regionale.

2.2. I danni prodotti da specie oggetto di attività venatoria. « L'emergenza cinghiale ».

2.2.1. Il quadro di analisi.

Emerge in modo inequivocabile dai dati prodotti dalle regioni, ma anche da tutte le testimonianze dei soggetti auditi che, tra le specie oggetto di attività venatoria, quelle

che generalmente producono la maggior parte dei danni sono gli ungulati, in particolare il cinghiale, ma anche il capriolo, il cervo e il daino. Tali dati evidenziano che le popolazioni di ungulati sono in aumento esponenziale non solo in Italia, ma anche in Europa. Le colture maggiormente danneggiate dagli ungulati sono le erbacee e i seminativi, ma non si può non evidenziare anche i danni alle strutture produttive (recinti, muretti ed altro). Ingenti sono anche i danni al bosco e alla biodiversità.

Secondo i dati ISPRA, come in altri Paesi europei, anche in Italia negli ultimi decenni il cinghiale ha notevolmente ampliato il proprio areale, dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Tra gli ungulati italiani esso riveste un ruolo del tutto peculiare, sia per alcune intrinseche caratteristiche biologiche sia perché è indubbiamente la specie più manipolata e quella che desta maggiori preoccupazioni per l'impatto negativo esercitato nei confronti di importanti attività economiche.

Nel giro di pochi decenni, infatti, l'areale si è più che quintuplicato, interessando interi settori geografici (ad esempio, l'arco alpino) ove il cinghiale mancava da molti decenni e creando una serie di conseguenze, dirette ed indotte, dagli effetti contraddittori sul piano ecologico, gestionale e sociale. Ad un crescente interesse venatorio per la specie si contrappongono i danni alle colture, spesso considerevoli, e il conflitto sociale che fisiologicamente ne consegue.

Le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita delle popolazioni sono legate a molteplici fattori sulla cui importanza relativa le opinioni non sono univoche. Tra questi, le immissioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale. Effettuate dapprima con cinghiali importati dall'estero, in un secondo tempo i rilasci sono proseguiti soprattutto con soggetti prodotti in cattività in allevamenti nazionali.

Tali attività di allevamento ed immissione sono state condotte, secondo l'analisi dell'ISPRA, in maniera non programmata

e senza tener conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria e, attualmente, il fenomeno sembra interessare costantemente nuove aree con immissioni più o meno abusive. Ancora oggi, secondo l'indagine effettuata dall'ISPRA, diverse amministrazioni provinciali, soprattutto nella parte meridionale del Paese, acquistano direttamente cinghiali per il ripopolamento o autorizzano altri enti gestori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico-venatorie, eccetera) a rilasciare regolarmente in natura animali prodotti in allevamenti.

I problemi di carattere ecologico ed economico posti attualmente dalla presenza del cinghiale deriverebbero, secondo l'ISPRA, anche dalla rigida suddivisione del territorio in istituti di gestione faunistica con differenti finalità: da una parte quelli in cui è prevista l'attività venatoria (ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo-venatorie) e dall'altra quelli in cui la caccia è del tutto vietata in funzione del dispositivo della legge n. 394 del 1991 (parchi nazionali e regionali) e della legge n. 157 del 1992 (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica, foreste demaniali).

L'assenza di un coordinamento delle attività gestionali risulta determinante per la maggioranza delle aree protette italiane che, caratterizzate da dimensioni molto limitate, finiscono per risultare fortemente disperse all'interno del territorio cacciabile. I cinghiali, a causa della pressione venatoria cui sono sottoposti, tendono a concentrarsi in queste aree di rifugio durante la stagione di caccia e a ridistribuirsi sul territorio nel rimanente periodo dell'anno.

Per quanto attiene le cause del fenomeno, anche il WWF ha in particolare sottolineato che il cinghiale ha una popolazione oggettivamente squilibrata e fortemente alterata dal punto di vista del patrimonio genetico, soprattutto a causa di immissioni effettuate in maniera discutibile dal punto di vista tecnico-scientifico.

Secondo l'ARCI Caccia, nel caso del cinghiale l'entità dei danni non sarebbe

legata tanto alle dimensioni della popolazione, quanto alla composizione della stessa: popolazioni sbilanciate verso gli elementi giovani avrebbero un impatto sugli ecosistemi agrari tre volte maggiore rispetto ad una popolazione distribuita in modo ottimale tra le fasce di età. In particolare, la pratica dei foraggiamenti, nata in ambito venatorio, ha aumentato le popolazioni e le ha legate a certe aree, con concentrazione dei danni a carico di determinate produzioni agricole.

La Coldiretti ha ricordato che l'impatto provocato dalle popolazioni di cinghiale sull'ambiente naturale ed agro-silvo-pastorale è fonte di notevoli controversie tra le diverse categorie sociali ed economiche presenti sul territorio. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il cinghiale è specie molto prolifica ed in grado di adattarsi molto bene ai cambiamenti ambientali, ma anche in conseguenza delle immissioni di tale specie selvatica operate in spregio allo specifico divieto previsto dalla normativa regionale in materia faunistico-venatoria.

2.2.2. *Gli interventi volti a fronteggiare il problema.*

Come è emerso dalle audizioni effettuate, gli interventi che risultano essere maggiormente adottati consistono essenzialmente nella pratica degli abbattimenti finalizzati alla riduzione numerica degli animali delle popolazioni appartenenti a specie già oggetto di attività venatoria nei periodi previsti dai calendari venatori redatti in base alle disposizioni normative vigenti.

Gli abbattimenti sono generalmente affidati a privati muniti di licenza di caccia, in alcuni casi sono effettuati da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica.

Secondo le associazioni ambientaliste, la pratica degli abbattimenti risulta essere in ogni caso adottata al di fuori di un sistema di conservazione e gestione della fauna selvatica, ma piuttosto come principale risposta delle amministrazioni pubbliche alle pressioni esercitate da alcune

limitate componenti del mondo venatorio, in particolare da coloro che esercitano la caccia agli ungulati.

Nella pratica l'esercizio degli abbattimenti, ampiamente adottata dalla maggior parte delle amministrazioni pubbliche, non avrebbe risolto completamente il problema, limitandosi in alcuni casi solo ad un contenimento del danno limitato nel tempo e nello spazio e di fatto limitato altresì dalla normale dinamica delle popolazioni delle specie di fauna selvatica oggetto dei prelievi.

La soluzione proposta dalle suddette associazioni consiste nel ricorso alla pratica dei trappolamenti e al successivo abbattimento degli esemplari catturati, che risulterebbe essere la soluzione tecnica in ogni caso più efficace degli abbattimenti esercitati attraverso il solo prelievo venatorio.

Allestire e gestire i diversi sistemi di cattura (recinti o trappole a cassetta) comporta chiaramente un investimento economico che risulta essere invece assente o comunque molto limitato nel caso degli abbattimenti affidati direttamente ai privati muniti di licenza di caccia.

Secondo tale impostazione, la pratica delle catture/abbattimenti, pur comportando un investimento iniziale, si traduce, proprio in virtù della sua maggiore efficacia nel contenimento numerico degli animali, in un sostanziale risparmio nel medio e lungo termine della spesa pubblica attraverso una oggettiva e documentabile riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni denunciati dalle imprese.

In particolare, secondo il WWF, le soluzioni adottate sino ad oggi si sarebbero sostanzialmente limitate a diverse tecniche di abbattimento, rivelatesi tutte inefficaci per il limitato prelievo e in qualche caso anche fonte di disturbo per altre specie. Tale associazione sottolinea il fallimento della politica di contenimento degli ungulati, affidata nella sostanza a privati muniti di permesso di caccia, ai quali è stato consentito di ricorrere ad un più ampio ventaglio di tecniche di abbattimento (dalla caccia in battuta, a quella di selezione da appostamento con carabina), consentendo anche la caccia a squadre,

particolarmente discutibile per il disturbo che reca ad altre specie protette particolarmente sensibili, come l'orso bruno dell'Appennino centrale.

In questa ottica andrebbe sollecitata la collaborazione con gli agricoltori, oltre a quella con i cacciatori. Con gli agricoltori si potrebbe costituire anche una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le pubbliche amministrazioni potrebbero già avvalersi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (legge di orientamento in agricoltura), che consente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria.

2.2.3. Il controllo tramite prelievo venatorio.

Secondo la Conferenza delle regioni e delle province autonome, tali enti in vario modo hanno cercato di contenere le popolazioni e di arginare il continuo proliferare dei danni che sempre più ha generato malcontento tra le parti sociali coinvolte.

Le regioni hanno, infatti, cercato di risolvere il problema gestionale degli ungulati con proprie leggi e regolamenti regionali, ma secondo la Conferenza sarebbe necessario rimuovere alcuni ostacoli dovuti principalmente all'attuale assetto della normativa nazionale vigente come, per esempio, il divieto di esercizio venatorio in presenza di neve. In tale ottica, i principi cui dovrebbe essere ispirata una riforma degli istituti in questione concernono:

la gestione e/o il controllo delle popolazioni di ungulati su tutto il territorio agroforestale (anche quello precluso all'attività venatoria), per garantire il mantenimento di densità definite e compatibili con le coltivazioni agricole presenti e le altre attività antropiche;

l'autonomia gestionale delle regioni, per poter valutare ed implementare le strategie più opportune e funzionali al proprio assetto socio-economico e territoriale e per poter sempre più rivalutare tale patrimonio faunistico che dovrebbe costituire una risorsa del territorio anziché un problema.

La posizione della Coldiretti, al riguardo, si incentra sulla necessità di effettuare interventi volti ad eliminare o ridurre al minimo le popolazioni di cinghiali nelle aree non vocate a queste presenze faunistiche, al fine di prevenire danni alle persone e cose nonché alle attività agro-silvo-pastorali che risultano essere quelle maggiormente colpite, limitandole solo in quelle zone ove sia loro possibile esprimersi naturalmente senza risultare dannose. Bisognerebbe, quindi, procedere all'individuazione delle aree da ritenersi vocate e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali, eliminando a qualunque costo e con i mezzi più opportuni i danni che essi sono in grado di provocare e che non risultano più sostenibili.

Secondo tale impostazione, il cinghiale è una specie che richiede una nuova e più efficace politica di gestione articolata su tre elementi cardine:

il controllo delle popolazioni;

la prevenzione dei danni;

il risarcimento dei danni.

Controllo, prevenzione e risarcimento dei danni necessariamente devono essere assicurati sia nelle aree a gestione programmata della caccia sia all'interno delle aree ove l'esercizio venatorio è vietato (zone di ripopolamento, oasi di protezione, parchi e riserve naturali).

Ciò impone la necessità anche di un maggior coordinamento tra le diverse realtà istituzionali preposte alla gestione della pianificazione faunistico-venatoria e delle aree protette (provincia, enti parco, eccetera) e quelle invece preposte alla gestione dell'attività venatoria e del territorio a caccia programmata (associazioni venatorie, ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini di caccia).

Coldiretti avanza quindi le seguenti proposte operative:

definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo, tendendo a zero, il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti;

potenziare e sviluppare operativamente i soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento;

intensificare l'attività di vigilanza allo scopo di impedire immissioni illegali di esemplari di cinghiale;

intensificare i prelievi effettuabili anche nelle zone ritenute vocate, adottando criteri di mantenimento e non di aumento ulteriore delle popolazioni presenti;

definire progetti mirati – anche a carattere sperimentale – di prevenzione dei danni da realizzare con il finanziamento da parte di regioni, province, enti parco e ambiti territoriali di caccia interessati;

supportare e favorire una modifica legislativa a livello nazionale, e quindi regionale, che preveda la possibilità per regioni e province, nell'ambito dei piani faunistico-venatori, di stabilire in modo progressivo: misure di prevenzione; misure

ordinarie di controllo; misure straordinarie di controllo, qualora gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica si rivelino inefficaci a limitare i danni.

Nell'ambito della tematica del controllo faunistico, assume dunque rilevanza la controversa questione della riorganizzazione del prelievo venatorio.

Secondo Arci Caccia, premessa l'importanza di riorganizzare il prelievo secondo le indicazioni a suo tempo formulate dall'INFS (ora ISPRA) ed in termini di concertazione con il mondo agricolo, il contributo del legislatore potrebbe in tempi rapidi affrontare alcune questioni, quali l'individuazione di parametri di emergenza, valutando l'impatto per grandi aree dove il cinghiale è incompatibile con l'agricoltura, con interventi mirati che rifuggano la logica della sola caccia e consentano alle regioni di intervenire in tempi dati, senza i limiti di intervento previsti dalle leggi sulla caccia e sui parchi, potendo usare anche i cacciatori per una azione di riequilibrio.

Federcaccia ritiene che vadano in primo luogo risolte le seguenti questioni: debbono essere nettamente distinti, come peraltro avviene in Europa, esercizio dell'attività venatoria e controllo faunistico; devono essere le norme statali a disciplinare in maniera omogenea per tutto il territorio sia l'attività venatoria sia il controllo faunistico attraverso l'utilizzo dell'attività.

Fra le soluzioni suggerite:

consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei «coadiutori», cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette ex lege n.157, anche al di fuori del periodo di caccia;

«destagionalizzare» il prelievo degli ungulati, prestando grande attenzione a che il prelievo sia fortemente «selettivo», ovvero (come ormai ribadito nella letteratura scientifica) diretto verso gli esemplari più giovani (i rossi), i più dannosi;

elaborare un piano per la gestione complessiva degli ungulati, che coinvolga Stato e regioni;

distinguere nettamente il calendario per il prelievo venatorio da quello del prelievo per il contenimento.

L'Ente nazionale protezione animali ha affermato in premessa la necessità di tenere distinte la questione dei danni all'agricoltura ed alla zootecnia provocati dalla fauna e quella dell'attività venatoria, sulla base della constatazione che la commistione che invece si è determinata in Italia non ha risolto i problemi dei danni all'agricoltura ed ha invece causato danni ambientali e un inasprimento dei rapporti con le associazioni ambientaliste ed animaliste. Secondo tale prospettiva, occorrerebbe invece in primo luogo chiudere i ripopolamenti e adottare misure come i censimenti, l'applicazione dei metodi incruenti ecologici, la ricerca scientifica, l'aumento dei fondi, l'erogazione rapida degli indennizzi agli agricoltori. Tutto ciò si sarebbe già potuto fare applicando correttamente la legge n. 157 del 1992; solo in particolarissime e documentate circostanze si potrebbe ipotizzare il ricorso a misure da parte dei prefetti, evitando in ogni caso di dare poteri straordinari ai sindaci.

Nel medesimo senso le posizioni della LIPU, per la quale sarebbe opportuno stralciare il tema dei danni e procedere, sulla base dell'indagine in corso, con un provvedimento legislativo *ad hoc* che contenga norme che promuovano attività di conservazione (management ambientale) di alta qualità, indichino strumenti ecologici di dissuasione e di contenimento, affrontino il tema del risarcimento del danno e prevedano strumenti straordinari per casi straordinari, nel rispetto delle normative comunitarie.

Un'opposta impostazione è, evidentemente, quella espressa dall'Associazione nazionale libera caccia (ANLC), secondo la quale la cultura del divieto che è stata imposta ai cacciatori non avrebbe dato frutti. La legge n. 157 del 1992 prevede

per il controllo della fauna selvatica solo abbattimenti selettivi, che risulterebbero insufficienti: si dovrebbero aumentare le specie cacciabili dando ai proprietari e conduttori di fondi la possibilità di abbattere determinate specie che sono oggettivamente dannose. Tale modifica dovrebbe procedere di pari passo con la creazione di istituti che affianchino l'ISPRA e che siano dislocati nelle regioni, in modo da monitorare costantemente la fauna ed elaborare dati tecnico-scientifici utili a trovare una soluzione per i danni causati dalla fauna selvatica.

La Federparchi propone di modificare l'articolo 19, comma 2, della legge n. 157, che prevede il ricorso ai cosiddetti «metodi ecologici» per il contenimento delle specie. I metodi ecologici presupporrebbero un intervento sull'ecosistema – introducendo animali, piante, eccetera – per cambiare i rapporti ecologici e limitare la presenza delle specie invasive; con tale termine, più probabilmente invece, il legislatore intendeva fare riferimento a metodi non cruenti. L'articolo, più congruamente, dovrebbe richiamare i «metodi selettivi», ovvero metodi che pur contemplando anche l'abbattimento non devono creare nocumento ad altre specie.

Anche per Federparchi occorrerebbe consentire almeno a taluni soggetti, come agli agenti della polizia provinciale e ai guardaparco, di fare ricorso a metodi oggi vietati, come l'uso di silenziatori in luogo dell'attuale carabina che consente l'abbattimento di un solo esemplare.

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale propone misure che possono essere così riassunte:

predisposizione di piani di controllo numerico delle popolazioni in esubero;

contenimento delle specie – si pensi a quelle che recano i maggiori danni economici come cinghiali, nutrie e cormorani – da parte di regioni e province con la messa a punto di piani di controllo selettivo, meglio se con coordinamento interregionale;

ampliamento dei soggetti abilitati alle operazioni di contenimento (la legge pre-

vede la partecipazione dei soli agenti di polizia venatoria coadiuvati da dipendenti di amministrazioni pubbliche o, in alcuni casi, da cacciatori che abbiano frequentato appositi corsi di abilitazione);

predisposizione di una normativa specifica per il controllo delle specie, che è cosa diversa dall'attività di caccia e non può pertanto essere inclusa nella legge n. 157 del 1992.

2.2.4. Il divieto di immissioni.

È emersa dalla maggior parte delle audizioni la questione relativa al divieto di immissioni di esemplari di specie che comportano danni alle produzioni agricole.

Secondo il WWF, nell'ambito della riforma della normativa nazionale quadro che regola la gestione faunistica e l'attività venatoria, dovrebbe essere riconosciuto come danno patrimoniale alla pubblica amministrazione l'immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni che determina un danno grave alle produzioni agricole, per il cui contenimento sono adottati interventi straordinari di cattura e abbattimento o di abbattimento selettivo al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività venatoria. Per tale ragione non si deve escludere la necessità di prevedere, in via preventiva, anche un divieto di immissione.

L'Ente produttori selvaggina sottolinea che il grosso handicap, relativamente alla situazione dei danni da fauna selvatica, consiste nella mancanza di una gestione faunistica compatibile con l'obiettivo di evitare i danni. I piani di controllo previsti dalla legge vigente possono essere di aiuto ma, per quanto riguarda il cinghiale, non essendo selettivi, creano sbilanciamenti nelle popolazioni tali da aumentare talvolta i danni all'agricoltura a causa di questa destrutturazione della classi di animali.

Anche per l'ARCI Caccia occorrono misure di maggiore rigore per evitare il ripopolamento dei cinghiali, individuando con precisione il campo dell'allevamento a scopo alimentare e di quello a scopi ludico-venatori.

Federcaccia sostiene che per il cinghiale occorre un piano di gestione complessiva a livello nazionale, evitando nell'immediato che alcune regioni continuino a devolvere fondi pubblici per l'immissione dei cinghiali.

L'Ente nazionale protezione animali ha sottolineato la necessità di affrontare il problema partendo dalla cessazione delle immissioni. Nello stesso senso si è espressa la LIPU, secondo la quale il problema principale resta quello del cinghiale, determinato dall'abnorme attività di allevamento e immissione sul territorio, che va bloccata. Ciò si inserisce nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. In tal senso è considerata paradossale la possibilità del ripopolamento di talune specie, come il cinghiale.

Federparchi ha invece suggerito, con riferimento al problema degli ungulati, una serie di modifiche normative che potrebbero contribuire al contenimento dei danni:

introdurre il divieto di immissione di cinghiali in natura, accompagnato dall'ulteriore divieto del loro allevamento che, finalizzato alla produzione di carne, frequentemente maschera un mercato per la fraudolenta immissione in natura a scopi di caccia;

introdurre il divieto di fornire alimentazione a terra destinata ai cinghiali, se non per motivi zootecnici oppure di censimento, cattura o abbattimento selettivo, con autorizzazione espressa degli enti gestori. Una deroga per fornire la cosiddetta alimentazione dissuasiva può essere concessa, da parte delle regioni, dal primo marzo al quindici ottobre, ossia in presenza delle colture agricole.

Sul medesimo punto la Coldiretti ha ribadito la necessità del contrasto alla diffusione del cinghiale operata tramite

immissioni illegali, anche attraverso il controllo e/o il divieto degli allevamenti, così come Federcaccia suggerisce di limitare o sospendere temporaneamente la possibilità di immettere tale specie già altamente prolifica.

2.2.5. *L'esperienza della provincia di Siena.*

Con riguardo alle modalità di intervento attuate per contenere il numero degli esemplari delle varie specie causa di danni, la Commissione ha audito l'Assessore all'agricoltura, caccia e pesca della provincia Siena, che ha in particolare descritto il protocollo d'intesa tra la Provincia di Siena e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA), che ha l'intento di definire un documento programmatico che consenta di pianificare su scala quinquennale le linee guida per le azioni di controllo sulla fauna selvatica in tempi diversi da quelli previsti dal calendario venatorio e/o in aree soggette a vario titolo a divieto di caccia.

Il protocollo consente di intervenire più o meno in tutto l'arco dell'anno, sotto il controllo della polizia provinciale o degli agenti di vigilanza volontaria: gli interventi messi in atto nel solo 2008 sono stati nella provincia 5.000.

Le modalità d'intervento sono conseguenti all'approvazione di norme regionali che consentono di suddividere il territorio tra area vocata e area non vocata: nell'area vocata al cinghiale (che copre il 25 per cento della superficie agricola utilizzata provinciale) può non essere richiesto alcun intervento di contenimento, visto che si tratta di area prevalentemente boscata che si caratterizza per una scarsa presenza di colture agricole; nell'area non vocata invece si punta costantemente alla drastica riduzione ed eradicazione della specie dannosa.

Il protocollo d'intesa consente anche di intervenire con i seguenti metodi: con l'aspetto, anche in orario notturno (con eventuale ausilio di sorgente luminosa); con la cerca; con la braccata e con la girata con l'ausilio del cane limiere.

2.2.6. I danni nelle aree protette.

Un'ulteriore tematica affrontata nel corso dell'indagine riguarda il problema dei danni all'agricoltura arrecati dai cinghiali nelle aree protette. Secondo uno studio condotto dall'ISPRA, recante Linee guida per la gestione del cinghiale nelle aree protette, che fornisce indicazioni concrete in merito alle modalità di pianificazione della presenza della specie sul territorio, i risarcimenti dovuti alle imprese agricole che svolgono la propria attività nelle aree protette ammontano a ben 2.248.188 euro, con una media di 33.346 euro per area protetta, con profonde diversità tra un'area e l'altra.

I parchi nazionali nei quali si registrano i maggiori danni da cinghiali all'agricoltura sono il Parco nazionale del Pollino in Calabria, il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga nell'Appennino centrale, mentre tra i parchi regionali spicca per i danni il parco della Mandria in Piemonte.

A fronte di tale situazione, la Coldiretti ritiene che gli enti di gestione dei parchi dovrebbero prevedere, a monte, una pianificazione della presenza dei cinghiali nelle diverse zone del parco a seconda della presenza o meno dell'attività agricola; altrimenti, nella maggior parte dei casi, si rischia di procedere ad interventi privi di una razionale efficacia.

Per tale specie, è indispensabile, infatti, che l'ente parco introduca, tenendo conto anche delle diverse zone di protezione che contraddistinguono le aree protette, dei criteri per la fissazione di densità obiettivo individuando:

a) le aree a prevalente destinazione agricola in cui la presenza di cinghiali deve essere fortemente limitata;

b) le aree a rilevante compresenza di agricoltura ed ambienti naturali in cui è tollerata una bassa densità di cinghiali;

c) le aree a prevalente destinazione naturalistica caratterizzate dalla presenza di zone boscate in cui è ammessa una densità elevata di cinghiali.

Le linee guida illustrate dall'ISPRA indicano, per quanto concerne la prevenzione dei danni, la necessità del contenimento del fenomeno alle origini per cui stabiliscono le misure di prevenzione che le imprese agricole dovrebbero adottare (ad esempio, recinzioni elettrificate).

È evidente che, in questo caso, l'ente parco è tenuto ad adottare regimi di sostegno finanziario per le imprese agricole che le pongono in atto, in quanto l'agricoltura non è tenuta a sopportare le conseguenze economiche derivanti da una cattiva gestione della fauna selvatica sul territorio.

Inoltre, è importante introdurre il divieto di immissione di nuovi capi, fatta eccezione per le imprese agricole che abbiano allevamenti rigorosamente recintati. Tale disposizione è importante al fine di bloccare un fenomeno, spesso alimentato, inopportuno, con conseguenze pregiudizievoli per le imprese agricole.

Le linee guida dell'ISPRA sottolineano che, ai fini dell'esecuzione di un piano di controllo numerico della presenza di cinghiali (che include oltre all'uso di mezzi di cattura anche l'abbattimento selettivo), la normativa vigente non prevede per le aree protette nazionali dotate di apposito regolamento la necessità di ricorrere ad uno specifico atto autorizzativo rilasciato da un'autorità esterna all'ente parco stesso.

Per le aree che non si sono dotate di specifico regolamento il riferimento normativo varia da regione a regione in funzione delle leggi vigenti in materia di aree protette e del contenuto delle norme regionali previste all'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991.

Indipendentemente da quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, l'ente gestore dell'area protetta, qualora lo ritenga necessario, può richiedere un parere in merito all'adeguatezza tecnica del piano di controllo all'ISPRA. Negli ultimi anni, numerose aree protette di carattere nazionale e regionale hanno sottoposto, come prassi, i piani di controllo numerico al parere tecnico dell'ISPRA e, in alcuni casi (ad esempio, la Regione Lazio) è stato

richiesto un parere in merito all'adeguatezza della direttiva regionale prevista dalla legge.

Inoltre, in virtù dell'autonomia decisionale di cui gode l'ente parco, è possibile ricorrere ad abbattimenti selettivi, così come è accaduto nel caso del Parco nazionale dello Stelvio, che ha posto in essere interventi di contenimento numerico dei cervi. In questo caso, l'ente parco è tenuto ad individuare i soggetti che sono abilitati all'abbattimento selettivo, che possono essere non solo le guardie del parco, ma anche soggetti diversi tra cui gli imprenditori agricoli, purché qualificati a svolgere tale compito.

L'ente parco, secondo l'ISPRA, dovrebbe prevedere, inoltre, dei momenti di concertazione obbligatoria con le organizzazioni professionali agricole, al fine di controllare la presenza di tale specie sia all'interno del parco che nelle aree contigue.

L'ente parco, poi, dovrebbe disciplinare anche l'aspetto relativo al risarcimento dei danni da fauna selvatica, in merito al quale occorre introdurre dei criteri di stima e valutazione dei danni, prevedendo l'obbligo che tale computo sia effettuato sulla base dei prezzi dei prodotti agricoli vegetali e degli animali pubblicati sui mercuriali delle camere di commercio delle province o in alternativa delle quotazioni riportate dall'ISMEA. Attualmente, infatti, i danni sono spesso sottostimati e si traducono in un indennizzo piuttosto che in un vero e proprio risarcimento a favore dell'imprenditore agricolo.

2.2.7. *Le aree contigue.*

Una delle soluzioni prospettate dall'ISPRA con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di «zona cuscinetto» tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge

n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato è raggiungibile attraverso:

a) la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;

b) lo svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria (disturbo) sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

Tali regole dovrebbero, a regime, trovare applicazione non solo nelle aree contigue ma in tutti gli istituti territoriali in cui si esercita la caccia al cinghiale (ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini).

Secondo l'ISPRA, nell'attuale situazione della gestione venatoria, caratterizzata da una scarsa capacità di organizzazione e da una notevole carenza di criteri razionali, il ruolo delle aree contigue ai parchi appare particolarmente interessante in quanto potrebbe consentire la realizzazione di esperienze pilota che diano concreto avvio ad un processo di miglioramento della gestione venatoria. Ciò è reso possibile dal fatto che i regolamenti di gestione venatoria delle aree contigue rispondono ad un quadro normativo per certi versi più flessibile rispetto a quello definito dalla legge n. 157 del 1992.

È necessario quindi, secondo l'ISPRA, che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia. Aree protette e territorio cacciabile non sono entità separate da barriere invalicabili, ma un sistema ecologico occupato dalle stesse popolazioni di cinghiale.

3. I danni arrecati da specie protette.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati (specie cacciabili), l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

Secondo l'Ente nazionale protezione animali, con riguardo alle specie protette, quali il lupo, l'orso e l'aquila reale, l'unica strada percorribile è quella di incentivare gli indennizzi e soprattutto gli investimenti sulla prevenzione.

Per quanto riguarda gli storni, tale Ente è contrario a riaprirne la caccia: la specie ha recuperato una dimensione soddisfacente e non si può adesso riavviarne la distruzione; le deroghe sono sempre state concesse violando i pareri dell'INFS e la sua associazione ha vinto in tutti i casi nei quali ha presentato ricorsi.

Secondo il WWF, per i danni causati dalle specie protette le azioni non possono che essere legate alla mitigazione e al contenimento dei danni attraverso investimenti strutturali e, soprattutto, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

La Conferenza delle regioni e delle province autonome ha invece insistito per una riflessione sul tema dello storno che, soprattutto in alcune aree della nostra penisola, ha effetti devastanti sulle produzioni. Secondo la Conferenza, uno degli elementi sui quali occorre accelerare – nel senso di operare una modifica dell'attuale quadro normativo – è soprattutto la questione dei danni causati dallo storno cosiddetto « volgare ». Con riferimento a quest'ultimo, si ritiene sia assolutamente discutibile il fatto di averlo ricompreso tra le specie protette.

Secondo la Conferenza, nell'ambito della categoria avifauna una specifica attenzione deve essere prestata alla specie storno – da sola causa di buona parte dei

danni all'agricoltura ricompresi nella categoria « avifauna » – in quanto specie non cacciabile in Italia dal 1994, nonostante diverse fonti scientifiche affermino che la specie in Italia non è in declino, ma in progressivo aumento soprattutto nelle regioni in cui la specie è ormai nidificante e stabile.

Il fatto che sia vietata l'attività venatoria nei confronti della specie storno crea non pochi problemi gestionali alle regioni e agli enti locali competenti nella gestione della fauna.

Di fatto è possibile intervenire solo con lo strumento delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva 147/2009/CE, secondo modalità ancora non definite (linee guida previste dall'articolo 42 della legge comunitaria 4 giugno 2010, n. 96) e di difficile attuazione, soprattutto dopo la recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato lo Stato per non aver correttamente applicato la normativa europea anche in materia di deroghe.

Per affrontare concretamente il problema legato alla specie storno occorrono, secondo la Conferenza, iniziative da parte del Governo nei confronti dell'Unione europea, con la maggiore urgenza possibile, per reinserirla specie fra quelle cacciabili.

3.1. Il lupo.

Particolare rilevanza, nel quadro di analisi sui danni da specie protette, assumono i dati e le problematiche relative al lupo.

Al riguardo, la Federparchi – dopo aver sottolineato che il numero degli esemplari di lupo attualmente presenti sul territorio nazionale è compreso in un range tra i seicento e i mille esemplari (erano un terzo negli anni '70) – ricorda che la sua diffusione, data la grande mobilità della specie, è ormai estesa a numerosissime aree: è sicuramente presente nelle province di Grosseto e Siena, dove sono presenti anche altre due specie che provocano danno agli ovini, i cani mal custoditi, ossia lasciati liberi durante la

notte, e gli ibridi. Secondo la Federparchi, è possibile il riconoscimento della specie sulla base del danno inferto, ma lo strumento infallibile, e nemmeno costosissimo, che consente di individuare non solo la specie, ma il singolo individuo, è l'esame degli escrementi che consente l'analisi genetica.

La Coldiretti ha presentato le proprie valutazioni in merito ai danni provocati dal lupo alle imprese agricole zootecniche, evidenziando come in Italia dopo un periodo nel quale la specie era scomparsa in molte aree del paese, a seguito degli interventi di ripopolamento, attualmente la presenza del lupo è stimata in circa 500-600 animali (secondo alcuni ricercatori forse anche di più), sì che tale specie è ricomparsa in molte zone in cui non era più presente da circa un secolo.

Se tale fenomeno è giudicato positivo sul piano della tutela della biodiversità, d'altro canto l'assenza della messa in atto di adeguate misure di prevenzione in molte regioni ha determinato un incremento dei danni provocati dal lupo alle imprese zootecniche, favorendo un clima di conflittualità tra i diversi soggetti presenti sul territorio (associazioni ambientaliste, organizzazioni agricole, enti locali).

In particolare, nelle aree rurali in cui si è avuto un ripopolamento della specie, gli allevatori, non essendo abituati alla presenza dell'animale, non contemplanò la messa in atto di misure per la prevenzione dei danni e non sanno esattamente come affrontare il problema sul piano pratico. Spesso durante la notte non pensano, ad esempio, a realizzare sistemi di recinzione così che il bestiame ed i greggi restano privi di protezione.

In sostanza, la scomparsa del lupo da molte regioni e la riduzione della redditività dell'attività zootecnica nelle aree cosiddette marginali hanno comportato l'abbandono di quelle pratiche che hanno consentito storicamente al lupo di convivere con gli allevatori: gli animali domestici vengono lasciati al pascolo incustoditi, i cani da difesa, la cui preparazione e mantenimento sono divenuti costi superflui, sono scomparsi.

Là dove con il supporto delle regioni e degli enti locali sono state attuate misure di prevenzione quali recinzioni elettrificate, presenza di cani da guardia, ricoveri temporanei per il bestiame al pascolo e le greggi, si è effettivamente riscontrato un contenimento dei danni, seppure anche in questi casi restano dei problemi per i bovini che rimangono al pascolo anche durante la notte. Inoltre, anche quando durante la notte gli animali sono protetti, gli allevatori possono comunque avere delle perdite, dovute agli attacchi del lupo che avvengono di giorno quando gli animali sono al pascolo.

D'altra parte, si è sottolineato come i piccoli allevamenti spesso abbiano difficoltà ad applicare le misure di prevenzione per ragioni economiche relative ai costi di realizzazione o per ragioni tecniche.

Altro aspetto importante in presenza di danni agli allevamenti è accertare se la responsabilità è imputabile al lupo o alla presenza di cani inselvatichiti, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. A tal fine, alcune amministrazioni locali stanno sperimentando dei metodi per distinguere le due specie sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

In sostanza, come evidenziato da uno studio dell'Osservatorio ecologia appenninica, la situazione attuale è la seguente: l'allevatore sistematicamente perde alcuni capi di bestiame e si rivolge alle autorità competenti senza ottenere alcun risarcimento, in quanto « ufficialmente » la presenza del lupo non è accertata con sicurezza, essendo nota anche la presenza dei cani inselvatichiti ai quali potrebbe essere imputato il danno.

Inoltre, i veterinari che vengono interpellati in caso di danno non possono distinguere la causa della morte degli animali in quanto non si è in grado di distinguere se l'aggressore è stato il lupo o il cane (entrambi mordono nello stesso modo e per lo più la tecnica di caccia è la stessa).

Secondo la Coldiretti, le soluzioni possibili sono sostanzialmente tre da impie-

gare congiuntamente: 1) rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché, oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore, siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da cani inselvatichiti; 2) prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; 3) costituire delle ronde con volontari che collaborino con i pastori e gli allevatori nella sorveglianza.

La CIA di Grosseto espone una stima dei danni arrecati dal lupo nella provincia di Grosseto, che ammonterebbero ad oltre 5 milioni di euro. Al riguardo, ritiene necessario adeguare le coperture assicurative, che attualmente non coprono i danni indiretti quali animali dispersi, perdite di latte, aborti indotti; vi è poi il problema dello smaltimento delle carcasse.

La CIA ricorda che il problema del lupo riguarda non la sola provincia di Grosseto, ma l'intero Appennino. Occorrono azioni di contenimento, di cattura, visto che ormai la consistenza dei lupi è ben oltre la soglia del rischio di estinzione. La Convenzione di Berna consente di considerare il lupo specie solo parzialmente protetta, quando produca danni eccessivi. Si fa notare inoltre che non è possibile risolvere il problema con le recinzioni, perché gli allevamenti hanno una densità media da 500 capi in su e non è possibile recintare e cementificare gran parte del territorio della provincia.

Il Gruppo di interesse economico (GIE) pastorizia di Grosseto ritiene invece che dati certi sui danni provocati dai lupi possano aversi solo se le istituzioni si faranno carico dello smaltimento delle carcasse e del risarcimento dei danni. Tale soggetto ritiene che il sistema delle assicurazioni sia impraticabile anche perché richiederebbe recinzioni che non possono essere mantenute a lungo.

Anche l'ANCI ha sottolineato come il fenomeno del lupo stia assumendo anche aspetti di carattere sociale oltre che di danno diretto all'agricoltura e alle aziende. Occorre che la questione, soprattutto della

distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido, sia affrontata con uno strumento legislativo che garantisca mezzi più incisivi, in particolare per il contenimento degli ibridi. È essenziale da due punti di vista: quello di limitare il fenomeno dell'ibridazione rispetto alla tutela del lupo e quello di limitare gli attacchi.

La Federparchi ha insistito in particolare sul tema delle specie aliene (come la nutria o lo scoiattolo grigio diffuso nel Piemonte), la cui eradicazione non è consentita dalle attuali norme, che hanno portato alla condanna penale di alcuni tecnici dell'ISPRA attenti alla tutela della biodiversità originaria.

Diverso è il caso dei danni causati dai canidi – lupi, cani, cani inselvatichiti, ibridi di lupo e cane – per i quali l'intervento deve essere in funzione della specie. Nel caso del lupo, tutelato dalla legge n. 157 del 1992 e dalla « direttiva habitat », l'abbattimento è precluso, ma è anche privo di effetti il trasferimento in un altro territorio, visto che questa specie è capace di percorrere autonomamente grandi distanze (fino a 100 chilometri in una notte) e che il territorio di inserimento – che deve essere compatibile con le sue esigenze – difficilmente sarà a sua volta privo di allevamenti. Per singoli esemplari resta l'ipotesi di abbattimento o di confinamento in zone di protezione. I cani mal custoditi richiedono semplicemente più controlli e maggiori sanzioni, mentre per quelli inselvatichiti – che la sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione penale, n. 2598 del 26 gennaio 2004 riconduce alla fauna selvatica – dovrebbe essere consentito l'abbattimento. Resta il problema degli ibridi, per il quale vi è un totale vuoto normativo.

3.2. La prevenzione.

L'unanimità dei soggetti auditi ha convenuto sulla fondamentale importanza del ruolo della prevenzione nell'affrontare la problematica dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica.

Al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha sottolineato nel corso dell'audizione il notevole sforzo delle amministrazioni regionali e locali per implementare adeguate misure di prevenzione, soprattutto recinzioni metalliche e elettriche. Accanto alla pratica delle catture/abbattimento dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento. La Conferenza ha peraltro ricordato come la prevenzione del danno attraverso questi investimenti strutturali da parte delle aziende risulta essere tra l'altro l'unica strada perseguibile nel caso dei danni causati da specie particolarmente protette come il lupo, l'orso o l'aquila reale.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperite nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale adottati dalle regioni in attuazione della Politica agricola comune (PAC), in particolare nell'ambito degli investimenti non produttivi previsti nell'Asse II, con particolare riferimento agli interventi realizzabili nei siti della rete Natura 2000 o a salvaguardia di specie presenti negli allegati delle direttive europee « habitat » e « uccelli ».

Anche il Coordinatore nazionale agricolo dell'UNCI-Ascat auspica che da una politica degli indennizzi e abbattimenti si passi ad una della prevenzione, per la quale esistono numerosi strumenti che vanno dall'adozione delle recinzioni elettriche o con rete metallica, all'impiego di palloni dissuasori, all'utilizzo del razzo ottico o del nastro riflettente.

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, l'audito segnala l'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 – la cosiddetta legge d'orientamento del settore agricolo – che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare

convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: ebbene, le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

Secondo la Federparchi sono utili anche i sistemi di protezione delle colture: le recinzioni, pur efficaci localmente, hanno un costo molto elevato; i repellenti sono poco utilizzati nel nostro Paese e soprattutto sono poco efficaci; il cosiddetto « foraggiamento dissuasivo », che dovrebbe indurre gli animali, specialmente il cinghiale, a stare lontano dalle colture, può anche comportare un incremento della specie che si vuole allontanare;

Il dirigente responsabile del settore Servizi agro ambientali, vigilanza e controllo dell'Agenzia della regione Toscana per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo forestale (ARSIA) ha confermato l'andamento crescente dei danni e la invasiva presenza degli ungulati come prima causa dei danni.

Contro tale specie, l'ARSIA ha ricordato l'esperienza della Toscana che ha attivato, con risultati giudicati buoni dall'Agenzia stessa, in particolare sulle aree protette, diversi accorgimenti: in primo luogo ha fatto ricorso a recinzioni elettrificate (mutuate dall'esperienza dell'Ufficio della caccia nazionale francese) che sono state applicate per circa 140 chilometri; in prossimità delle aree protette sono state messi a coltura alimenti « a perdere », in modo da evitare che la fame inducesse gli animali a forzare le recinzioni; soprattutto sulle colture forestali, si è provveduto allo spargimento di prodotti repellenti che evitassero che i caprioli, i daini o i cervi potessero danneggiarle con morsi o altro. Contro le specie ornitiche, sulla base delle esperienze maturate nel Regno Unito e negli Stati Uniti, si è fatto uso di palloni cosiddetti « dissuasori » che allontanano i volatili dalle colture agrarie. L'ARSIA ha invece ammesso una serie di difficoltà nella tutela del bosco, che hanno indotto

la regione ad appaltare una ricerca che si spera possa dare i primi frutti entro qualche anno.

Anche l'ANCI ha posto in rilievo la problematica delle misure di prevenzione e dei costi, spesso elevati, di tali misure. Nel corso dell'audizione è stato ricordato che in alcune parti del territorio sono finanziati l'acquisto o il mantenimento di cani pastori, come per esempio in Abruzzo, nonché, come ad esempio della regione Toscana, delle recinzioni. Il problema vero è che le misure necessarie devono essere strutturali e consentire di limitare il più possibile gli attacchi e non sempre le misure adottate risultano adeguate.

L'ANCI ha ricordato in ogni caso la possibilità in corso di valutazione di mettere insieme un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione.

In materia di misure di prevenzione, la Coldiretti ha infine segnalato una legge della regione Toscana che prevede:

a) un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione, quali ad esempio la costruzione/ristrutturazione delle stalle, i sistemi fotografici di allarme e la costruzione di recinti per la permanenza notturna degli animali. Le spese ammissibili riguardano la costruzione, l'acquisizione o l'ammodernamento di beni immobili e l'acquisto di nuove macchine e attrezzature inclusi i programmi informatici. In ogni caso non sono ammessi a beneficiare dell'aiuto investimenti che comportino un aumento della capacità produttiva dell'azienda;

b) un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia, come appunto i lupi. Questa seconda tipologia di aiuto è stata considerata compatibile con la normativa comunitaria in materia di concorrenza in quanto il lupo è in Italia una specie protetta per la quale vige il divieto di caccia, mentre tale regime di sostegno non è considerato ammissibile per i danni provocati da specie cacciabili.

3.3. La questione degli indennizzi.

Con riguardo alla questione degli indennizzi dei danni subiti dagli agricoltori dalla fauna selvatica le posizioni degli auditi sono piuttosto differenziate.

Secondo la Federparchi l'indennizzo dei danni non solo è doveroso dal punto di vista sociale, ma anche obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente. Una limitazione al suo uso è data dall'elevato costo che comporta per la pubblica amministrazione e anche dall'orientamento degli agricoltori che preferiscono non subire danni piuttosto che ricevere un indennizzo. A giudizio di tale associazione le ipotesi di danno causato dalla fauna selvatica non dovrebbero essere circoscritte ai soli danni alle colture agricole o zootecniche, come previsto dalle attuali norme, ma dovrebbero includere anche i danni a cose e persone. L'attuale giurisprudenza non è poi univoca; tuttavia numerose sentenze, in caso di incidente stradale da impatto con la fauna, non riconoscono alcun risarcimento al danneggiato, che dovrebbe rivalersi nei confronti del gestore della strada; il presupposto di tali giudizi è che la fauna selvatica non può essere custodita ed il suo proprietario è lo Stato.

La questione degli indennizzi e delle risorse è affrontata anche dall'ANCI. L'associazione dei comuni sottolinea infatti che, per quanto riguarda i danni da predatori, in specie quelli provocati da cani, lupi o ibridi, vi è un vuoto normativo, in particolare per quanto riguarda gli ibridi. Mentre, infatti, vi sono norme per intervenire sugli animali domestici, come i cani, o sugli animali selvatici, come i lupi, non vi è una normativa di riferimento certa per quanto riguarda gli ibridi. Inoltre, l'effettuazione di un censimento potrebbe consentire di capire e di chiarire quale sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani. Purtroppo, ha sottolineato l'ANCI, i continui attacchi alle greggi determinano solo un parziale indennizzo a chi li subisce. Il parziale indennizzo è previsto perché, mentre c'è chiarezza, per esempio, sui capi che ven-

gono abbattuti, non c'è affatto chiarezza sui danni arrecati agli animali predati, come perdita del latte, delle gravidanze, e sui vari stress a causa dei quali l'animale per un certo periodo è portato a non produrre.

L'ANCI chiede dunque disposizioni precise e risorse adeguate che garantiscano agli allevatori indennizzi per tutti i danni subiti, sia quelli diretti che quelli indiretti.

Secondo le associazioni ambientaliste e il WWF, la pratica dell'indennizzo impegna gran parte delle risorse finanziarie che le diverse amministrazioni pubbliche hanno a disposizione per la gestione della fauna selvatica, intervenendo solo a valle del problema, con indennizzi comunque parziali rispetto alla quantificazione dei danni in relazione al valore delle produzioni agricole e zootecniche danneggiate, con una generale insoddisfazione delle imprese interessate.

L'indennizzo, non agendo sulle cause del problema, ma esclusivamente sugli effetti, non contribuirebbe comunque alla soluzione del problema impegnando comunque ingenti risorse finanziarie.

Poco o nulla risulta essere investito sulla prevenzione dei danni, attraverso adeguati incentivi per investimenti strutturali da parte delle aziende in grado di prevenire e contenere il fenomeno dei danni o attraverso una consulenza tecnica per orientare i piani di gestione aziendali verso pratiche colturali e di allevamento in grado di ridurre sostanzialmente i danni in relazione alle diverse specie di fauna selvatica e territori interessati.

Secondo quanto sottolineato dal WWF, dove e quando sono stati effettuati interventi finalizzati alla prevenzione dei danni risultano evidenti gli effetti positivi, riscontrabili anche attraverso una sostanziale riduzione della spesa per gli indennizzi.

Al riguardo, la Coldiretti ha espresso le considerazioni così sintetizzabili:

prevedere una diversa destinazione dei proventi delle tasse di concessioni governative e regionali che consenta di istituire un fondo a sostegno dell'impresa

agricola il cui lavoro sia finalizzato alle attività di ripristino e miglioramento ambientale e faunistico;

garantire adeguate risorse finanziarie per i risarcimenti dei danni che devono essere concessi prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

definire un sistema assicurativo incentivato per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di una apposita sezione nel Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

disporre di risorse economiche aggiuntive. È emersa la necessità di disporre di fondi straordinari in caso di annate particolarmente negative sotto il punto di vista dei danni causati dai cinghiali, nonché per poter far fronte, qualora necessario, ai danni idrogeologici, ambientali e nei confronti degli ecosistemi che, attualmente, non vengono computati.

L'ISPRA ritiene infine che in via complementare potrebbe essere introdotto un sistema di contributi per polizze assicurative sottoscritte dalle imprese agricole analogamente a quanto avviene con il Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

4. Le risorse finanziarie per affrontare il problema.

Un tema trasversale che riguarda in generale tutto il settore gestionale faunistico e venatorio, è quello delle risorse finanziarie che appaiono sempre più limitate. Le regioni, tramite la Conferenza, riaffermano la necessità di sollecitare il Governo, tramite il Ministro dell'economia e delle finanze, affinché dia completa attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), che dispone lo stanziamento in via transitoria per i primi tre anni di una somma pari a circa 5 milioni e 200.000 euro, da ripartire tra le regioni per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale a decorrere dall'anno 2004 e il trasferimento alle regioni di una somma pari al 50 per cento dell'in-

troito derivante dall'applicazione della tariffa sulle concessioni governative relative alle licenze di porto di fucile a uso caccia.

Maggiori risorse, a giudizio della Conferenza, sarebbero di aiuto anche agli osservatori faunistici regionali per svolgere l'attività di monitoraggio degli habitat e della fauna selvatica nonché per i prelievi e per le deroghe, così come previsto con l'applicazione delle prossime linee guida dell'ISPRA.

Anche secondo l'ISPRA andrebbero aumentate le risorse destinate agli indennizzi, anche dando vita ad una filiera corta nella quale sia previsto il consumo delle carni degli animali selvatici abbattuti.

Le associazioni ambientaliste e il WWF sostengono che occorrerebbe incentivare il sostegno finanziario alle aziende perché si muniscano di strutture idonee a prevenire e ridurre i danni: i programmi di sviluppo rurale attualmente prevedono tali misure solo in Emilia-Romagna e Lazio. Solo quattro regioni hanno poi attivato l'«indennità Natura 2000» prevista dall'Unione europea per le imprese agricole operanti nei corrispondenti siti.

Si sottolinea invece la necessità di orientarsi verso soluzioni nuove, in primo luogo privilegiando la cattura con trappolamento, seguito dall'abbattimento dell'esemplare: l'iniziale investimento economico-finanziario richiesto sarebbe – così è stato dimostrato – compensato dalla riduzione degli indennizzi.

In secondo luogo, andrebbero coinvolte le aziende agricole: per quelle che si impegnino nell'attività di cattura e abbattimento debbono essere previsti dei compensi. In merito, interviene l'articolo 14 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alla pubblica amministrazione di stipulare accordi e convenzioni con imprese agricole, anche per interventi legati alla tutela della biodiversità.

Anche nei programmi di sviluppo rurale possono essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole. Per ora, tuttavia, i piani 2007-2013 restano deludenti poiché ad oggi risulta che soltanto due regioni (l'Emilia-Romagna e il Lazio) hanno previsto misure specifiche per interventi legati al

contenimento dei danni attraverso l'adozione di recinti e di strutture mobili o fisse. Inoltre, sono solo quattro le regioni che hanno attivato la misura «indennità Natura 2000», cioè le indennità previste per le imprese agricole che ricadono all'interno dei siti «Natura 2000» dell'Unione europea.

L'ANLC suggerisce di reperire risorse finanziarie eventualmente destinando una quota della tassa di concessione governativa pagata dai cacciatori al risarcimento dei danni causati dalla fauna, magari attraverso la creazione di uno specifico fondo di solidarietà.

L'Ente nazionale protezione animali è favorevole sia ad un incremento delle risorse, sia all'adozione di procedure di erogazione più rapide, ma è anche favorevole all'esercizio di più accurati controlli per la verifica dei danni lamentati e della loro reale entità. Tale ente sottolinea che troppo spesso per danni relativamente modesti si autorizzano campagne di abbattimento, anche di specie protette come lo storno, che recano gravi danni ambientali e causano l'apertura di procedure d'infrazione, con i correlati costi.

La linea di Federcaccia infine può essere sintetizzata nel modo seguente:

utilizzare con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2 dei programmi di sviluppo rurale, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna;

attuare la norma che prevede l'assegnazione alle regioni del 50 per cento di quanto versato dai cacciatori, che consentirebbe un'ampia copertura dei danni;

modificare le norme che regolano il risarcimento dei danni causati al mondo agricolo, che allo stato attuale configurano al massimo un indennizzo.

5. Proposte e conclusioni.

In primo luogo, la premessa indispensabile per affrontare la questione sembra essere la possibilità di usufruire di un'ana-

lisi quantitativa seria ed attendibile basata su dati certi, che permetta di ricostruire il quadro preciso del fenomeno. Occorre dunque superare la difficoltà di reperire dati omogenei ed esaustivi che consentano di valutare gli interventi e di disporre di un flusso unitario di informazioni mirate, al posto di quello attuale frammentato e contraddittorio.

Non si può prescindere dalla considerazione in merito all'inaffidabilità dei dati attualmente raccolti, la cui rilevazione è spesso affidata alle associazioni venatorie, evidentemente parti in causa nella determinazione del fenomeno, e non ad enti qualificati, quali potrebbe essere l'ISPRA, che solo può disporre del personale e degli strumenti scientifici adatti ai censimenti. L'inaffidabilità dei dati è ampliata peraltro dalla circostanza che spesso i coltivatori non denunciano i danni alle greggi provocati dalla fauna selvatica, perché a fronte di risarcimenti incerti avrebbero dei costi certi e gravosi per lo smaltimento delle carcasse tramite inceneritore.

Va dunque ribadita con forza l'opportunità di riorganizzare la filiera delle informazioni sui danni da fauna selvatica, dando indicazioni di uniformità, anche nella formazione dei rilevatori, per la pluralità di soggetti che se ne occupano. È, infatti, necessario che la raccolta e l'organizzazione di tali dati avvenga secondo protocolli condivisi e standardizzati e che possa essere organizzata una trasmissione regolare degli stessi alla regione (così come all'ISPRA), per consentire l'organizzazione e l'implementazione di un apposito *data base* a valenza regionale, ma anche nella prospettiva della creazione di una banca dati nazionale.

Passando alle questioni di merito, con riguardo ai danni provocati dagli ungulati, se è emerso nel corso dell'indagine che le cause che hanno favorito l'espansione e la crescita di tali popolazioni sono legate a molteplici fattori, è pur vero che le immissioni a scopo venatorio, iniziate negli anni '50, hanno sicuramente giocato un ruolo fondamentale, in quanto condotte in maniera non programmata e senza tener

conto dei principi basilari della pianificazione faunistica e della profilassi sanitaria.

Va quindi presa in considerazione l'opzione di introdurre divieti, eventualmente temporanei, di immissione sul territorio di esemplari di fauna per le specie di cui è stato accertato uno squilibrio delle popolazioni, in particolare il cinghiale, che determinano un danno grave alle produzioni agricole, nella prospettiva di una più oculata politica di immissione della fauna. Per specie quali il cinghiale appare indispensabile un piano di gestione complessiva a livello nazionale. In tal senso potrebbe essere importante il collegamento con un più efficiente sistema di raccolta delle informazioni con riguardo alla consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio. L'accertamento di uno squilibrio in una particolare zona potrebbe portare alla temporanea sospensione delle immissioni, fino a quando dalla rilevazione dei dati non sia appurato il ripristino di una situazione di equilibrio.

Un quadro chiaro e completo delle informazioni consentirebbe altresì di destinare per motivate ragioni la fauna oggetto di caccia catturata in zone ove presente uno squilibrio ad ambiti territoriali di caccia di altre zone.

Va poi fortemente privilegiata, sempre nell'ottica di una gestione controllata da parte degli organismi pubblici competenti, la collaborazione con gli agricoltori, oltre che quella con i cacciatori. Andrebbero anche sviluppate le opportunità di costituire con gli agricoltori stessi una filiera integrata (si pensi alla macellazione).

Per il coinvolgimento degli agricoltori, le istituzioni pubbliche competenti per la gestione della fauna selvatica potrebbero peraltro già avvalersi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 (Legge di orientamento in agricoltura), che consente di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità. Il

coinvolgimento delle aziende agricole dovrebbe in questo caso configurarsi come una prestazione di servizi alla pubblica amministrazione competente nella gestione faunistica e prevedere un adeguato compenso economico, che può realisticamente essere recuperato dalla riduzione della spesa per gli indennizzi dei danni o comunque previsto nell'ambito del bilancio ordinario destinato agli interventi per la gestione della fauna e dell'attività venatoria. Chiaramente tali convenzioni dovranno ben specificare i compiti attribuiti agli agricoltori, nel presupposto che comunque le funzioni di programmazione e di gestione della fauna restino di responsabilità degli enti pubblici a ciò preposti.

Occorre inoltre compiere una riflessione in merito ai soggetti cui sono affidati gli abbattimenti, effettuati solo in alcuni casi da personale dipendente degli enti pubblici competenti per territorio nella gestione faunistica, potenziando la formazione degli operatori faunistici e dei selettrollori. Andrebbero dunque valutate soluzioni volte a potenziare e sviluppare operativamente ulteriori soggetti abilitati alle azioni di controllo tramite catture ed abbattimento. Si potrebbe consentire ad altri soggetti il prelievo delle specie in esubero, come è stato fatto in Emilia-Romagna con la istituzione dei « coadiutori », ossia cacciatori che, sottoposti a successivi esami, possono accedere al prelievo nelle aree protette ex lege n. 157 del 1992, anche al di fuori del periodo di caccia.

Una proposta da valutare con attenzione è quella dell'individuazione delle aree da ritenersi vocate alla presenza faunistica e di quelle, invece, ove la presenza delle attività agro-silvo-pastorali impone la riduzione al minimo del numero di cinghiali al fine di prevenire danni alle persone e cose, nonché alle attività agro-silvo-pastorali stesse che risultano essere quelle maggiormente colpite.

In tal senso appare opportuno definire, di concerto con le rappresentanze di tutte le componenti interessate, le aree territoriali da considerarsi non vocate alla presenza del cinghiale a causa della rilevante

presenza di attività agro-silvo-pastorali e dei piani di controllo delle popolazioni di cinghiale da attuarsi in dette aree, anche qualora fossero precluse all'esercizio dell'attività venatoria, di concerto con i rispettivi enti gestori, con catture e abbattimenti volti all'obiettivo irrinunciabile di limitare al minimo il numero di cinghiali ivi presenti, assicurando poi nel tempo il mantenimento dei risultati ottenuti.

Una soluzione che appare interessante, emersa nel corso dell'indagine, con riguardo al problema degli ungulati ed in particolare del cinghiale, attiene alla possibilità del concreto funzionamento delle aree contigue (articolo 32 della legge n. 394 del 1991) in modo che le stesse possano svolgere la loro funzione di « zona cuscinetto » tra l'area protetta ed il territorio in cui si esercita la caccia nelle forme previste dalla legge n. 157 del 1992. Nelle aree contigue tale risultato potrebbe essere raggiunto attraverso la modulazione della pressione venatoria sul cinghiale in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore. Ciò potrebbe far conseguire il risultato di uno svolgimento della gestione venatoria secondo regole che consentano un effettivo uso sostenibile delle popolazioni di cinghiale con modalità, tempi e tecniche adeguati e che tengano conto anche degli effetti collaterali dell'attività venatoria sia sulle specie oggetto di prelievo sia su quelle comunque protette.

È necessario che venga adottata una strategia nazionale di gestione del cinghiale che, pur nel rispetto delle differenti finalità istitutive, risulti basata su un'opportuna armonizzazione e coordinamento degli interventi che si eseguono nelle aree protette, nelle aree contigue, negli ambiti pubblici e privati di caccia.

Accanto alle problematiche legate agli ungulati e in generale delle specie cacciabili, l'altro importante filone dell'indagine si è sviluppato in merito ai danni arrecati all'agricoltura da parte di specie protette.

In tale direzione, le azioni non possono che essere legate soprattutto alla mitigazione e al contenimento dei danni attra-

verso investimenti strutturali e, in particolare, attraverso un'attenta verifica e analisi delle modalità di gestione di alcune attività, come quella d'allevamento, che non può più svolgersi allo stato brado: tale tecnica infatti favorisce la predazione da parte di specie per le quali si è anche andata riducendo la disponibilità delle originarie prede selvatiche.

Nelle situazioni più allarmanti va valutata la possibilità di azioni di contenimento e di cattura. L'articolo 9 della Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) ammette, in presenza di determinati presupposti, delle deroghe alle rigorose disposizioni contemplate per le specie animali elencate nell'Allegato II («specie assolutamente protette»). Sempreché non vi sia altra soluzione soddisfacente e la deroga non nuoccia alla sopravvivenza della popolazione interessata, gli animali delle specie in questione possono essere abbattuti per prevenire, tra l'altro, danni importanti al bestiame (ad esempio, nel caso del lupo) o nell'interesse della sicurezza pubblica.

In realtà il problema più spinoso con riguardo ai danni inferti da specie protette attiene alle difficoltà di accertare se la responsabilità dei danni sia imputabile al lupo o alla presenza dei cosiddetti ibridi, che in alcune aree rurali sono diventati sempre più numerosi. La questione degli ibridi è particolarmente significativa in quanto strettamente legata alle possibilità di ottenere il risarcimento da parte degli agricoltori danneggiati. A tal fine andrebbero incoraggiate le sperimentazioni da parte delle amministrazioni locali di metodi per distinguere le due specie, anche sulla base dell'analisi degli escrementi rinvenuti nelle aree in cui sono avvenuti gli attacchi.

La questione della distinzione tra il predatore lupo e tutto ciò che è ibrido deve essere affrontata con strumenti, anche normativi, che garantiscano il contenimento degli ibridi. In tal senso sarebbe utile effettuare un censimento potrebbe

consentire di capire e di chiarire qual sia la problematica a livello territoriale, anche in funzione di alcuni piani.

Inoltre, si potrebbe pensare da un lato di prevedere un sistema di misure di prevenzione dei danni incentivando le imprese agricole con un adeguato regime di sostegno; dall'altro, di rivedere il sistema di accertamento e risarcimento dei danni affinché, oltre a garantire un completo reintegro della perdita di reddito per l'agricoltore, siano coperti non solo i danni da lupo, ma anche quelli causati da ibridi.

Appare dunque fondamentale affrontare il tema della prevenzione e dei costi che essa comporta. Da un lato occorre che le amministrazioni regionali e locali facciano uno sforzo per implementare adeguate misure di prevenzione. Dovrebbero essere opportunamente incentivati gli investimenti strutturali da parte delle imprese per prevenire i danni, in particolare attraverso la realizzazioni di recinti fissi e mobili, dissuasori sonori o altre soluzioni tecniche per prevenire e contenere i danni in relazione alle specie di fauna selvatica responsabili e alle diverse tipologie di colture e pratiche di allevamento.

Le risorse finanziarie per garantire adeguati incentivi economici alle aziende agricole e zootecniche potrebbero essere reperite attraverso le risorse derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa che i cacciatori versano e che per il 50 per cento sono destinate alle regioni; tali risorse dovrebbero considerarsi vincolate a tale destinazione.

In merito all'attività di prevenzione e di tutela ambientale, si può ricordare il già richiamato articolo 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che consente alle pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con le aziende agricole, singole o associate, per la realizzazione di interventi finalizzati anche alla conservazione della biodiversità: le cooperative forestali che vivono al limite tra l'ambiente antropizzato e l'ambiente naturale sono i soggetti che meglio possono collaborare alla realizzazione di tali fini.

D'altro canto non si può non considerare che le misure di prevenzione hanno

dei costi che le piccole aziende non sono in grado di sostenere. In tal senso si potrebbe pensare alla possibilità di un coordinamento nazionale di sindaci che affronti unitariamente la questione. Le regioni, dal canto loro, potrebbero fornire un aiuto per la realizzazione di opere di prevenzione e protezione e un aiuto per il pagamento di premi assicurativi relativi ai danni provocati da attacchi di predatori protetti verso i quali vige un divieto assoluto di caccia come appunto i lupi.

Va altresì considerato il problema dei danni indiretti, in particolare per gli allevamenti, che oggi non sono considerati risarcibili, quali animali dispersi, perdite di fertilità, diminuzione del latte, aborti indotti; per non parlare dei costi dello smaltimento delle carcasse.

Per far fronte ai risarcimenti, si potrebbe istituire un sistema per la copertura dei danni da fauna selvatica tramite l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali.

Salvo restando le competenze in materia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), gli osservatori faunistici regionali potrebbero svolgere un ruolo di supporto per il monitoraggio degli *habitat* e della fauna selvatica. Anche nei programmi di sviluppo rurale potrebbero infine essere inserite dalle regioni misure specifiche di sostegno delle imprese agricole; in particolare potrebbero essere utilizzare con maggiore ampiezza le risorse dell'Asse 2, che consente investimenti nel circuito della Rete Natura per il contenimento della fauna.

Gli approfondimenti svolti risulteranno utili affinché la Commissione possa riprendere l'esame delle proposte di legge presentate in merito al fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica e, in particolare, dal cinghiale, dallo storno e dalle nutrie (C. 781, 2117, 2354). La Commissione potrà, quindi, esaminare tali provvedimenti affrontando in maniera complessiva la questione e trasponendo in legge talune delle proposte avanzate nel documento in esame.